

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA  
**REGIONE LOMBARDIA**

MILANO - GIOVEDÌ, 25 AGOSTO 1988

S O M M A R I O

pag.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 43

**Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane . . . . . III**



LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 43

**Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente Legge Regionale:

**Art. 1**

(Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane)

1. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31 concernente «Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane», dell'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 concernente «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della L.R. 27 maggio 1985, n. 57 concernente «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni», e dell'art. 1 bis del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in Legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco delle Groane, costituito dai seguenti elementi:

- a) relazione (allegato A);
- b) tavole di piano (allegato B) relative a:
  - b1) «Il parco delle Groane nel quadro del verde regionale» - tav. n. 1 (scala 1:100.000);
  - b2) «Perimetro del parco» - tavv. n. 2/a/b/c (scala 1:5.000); (1)
  - b3) «Inquadramento e viabilità» - tav. n. 3 (scala 1:25.000);
  - b4) «Il terrazzo morfologico. Vincoli idrogeologici» - tav. n. 4 (scala 1:25.000);
  - b5) «Stato di fatto» - tavv. n. 5/a/b/c (scala 1:5.000); (1)
  - b6) «Planimetria di piano» - tavv. n. 6/a/b/c (scala 1:5.000), (1) come modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate;
- c) norme tecniche di attuazione (allegato C).

**Art. 2**

(Esercizio attività venatoria)

1. Nell'ambito territoriale del parco delle Groane per l'esercizio dell'attività venatoria si applica la regolamentazione allegata alla presente Legge comprensiva della cartografia (scala 1:25.000).

**Art. 3**

(Clausola d'urgenza)

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 agosto 1988

Bruno Tabacci

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1988 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 19 agosto 1988 prot. n. 22502/1800).

Allegato all'art. 2

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

1. La presente regolamentazione indica le condizioni per l'esercizio venatorio nel territorio del Parco delle Groane, al fine di garantire la tutela della fauna, degli ambienti naturali, il rispetto dei luoghi adibiti ad attività di ricreazione, sport, educazione e cultura, gli abitati, nell'ambito delle leggi vigenti nazionali e regionali, del piano del Parco e suoi strumenti attuativi.

2. Il territorio del Parco, individuato nella cartografia allegata alla presente regolamentazione è precluso all'esercizio venatorio e raccorda le zone di riserva naturale orientata ad altre zone di divieto di caccia per effetto della Legge, in un'area compatta e facilmente individuabile sul terreno.

Le parti di questo territorio non comprese nella riserva naturale orientata possono essere dichiarate «zona di ripopolamento e cattura» ai sensi dell'art. 13 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47.

3. Nella cartografia allegata sono anche individuate zone per l'addestramento cani, secondo l'art. 16 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47.

4. Nel territorio del Parco è vietato l'impianto di nuovi appostamenti e presidi di caccia.

La cattura di uccelli ed altri animali con reti e/o trappole è consentita solo in base a programmi scientifici predisposti o approvati dal Consorzio.

5. La immissione di fauna selvatica nel Parco è consentita sulla base di indagini scientifiche nel rispetto dell'art. 6 sub 2) - e) e dell'art. 4 sub 2) delle norme tecniche del Piano del Parco, ed è curata dal Consorzio del Parco, il quale può avvalersi della collaborazione delle associazioni faunistiche e venatorie.

6. Il Consorzio si potrà avvalere della collaborazione delle associazioni venatorie e naturalistiche per predisporre ed attuare piani e programmi di riqualificazione ambientale del Parco in funzione della tutela della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti.

7. Il Consorzio e le associazioni venatorie attuano congiuntamente forme di educazione naturalistica e venatoria dei cittadini interessati.

8. La presente regolamentazione sarà soggetta a revisione ogni tre anni e ogni qualvolta vengano a modificarsi norme e piani in materia.

In vacanza degli organi deliberanti, è prorogata sino alla seconda seduta utile dell'organo deliberante subentrato.

Allegato A

**PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DELLE GROANE  
RELAZIONE**

**0.0 Premessa**

**1.0 Elementi di piano**

**2.0 Elementi di analisi**

**3.0 Il quadro del verde regionale**

**4.0 Il territorio del Parco: analisi dello stato di fatto**

**4.1 Inquadramento territoriale**

**4.2 Stato dell'ambiente**

(1) Gli allegati sono qui riprodotti in scala 1:10.000.

- 4.3 Agricoltura e Foreste
- 4.4 Insediamenti esistenti e strumentazione urbanistica vigente
- 4.5 Complessi storici
- 4.6 Caratteri morfologici delle diverse zone
- 4.7 Problemi specifici
- 4.7.1 Ospedale di Garbagnate
- 4.7.2 Polveriera di Ceriano Laghetto
- 4.7.3 Cave

## 5.0 Piano territoriale del Parco

- 5.1 Contenuti del Piano Territoriale
- 5.2 Obiettivi
- 5.3 Descrizione del piano
- 5.4 Azionamento
- 5.4.1 Zona a riserva naturale orientata
- 5.4.2 Zona a riserva naturale paesistica
- 5.4.3 Zona a parco naturale
- 5.4.4 Zona a parco attrezzato
- 5.4.5 Zona agricola
- 5.4.6 Zona di interesse storico-ambientale
- 5.4.7 Zona edificata
- 5.5 Strumenti di gestione e attuazione del piano

## 0.0 Premessa

L'inquadramento giuridico del Piano Territoriale del Parco è dato dalla L.R. n. 31 del 20 agosto 1976.

All'art. 4, questa Legge stabilisce che il Piano Territoriale del Parco è predisposto in conformità alle disposizioni del penultimo e ultimo comma della Legge Regionale 15 aprile 1975, n. 51 e che viene adottato e approvato dalla Regione con le procedure previste dall'art. 6 della stessa Legge.

Si tratta quindi di una parte del Piano Territoriale Regionale, con caratteri di piano settoriale. Compito del Consorzio è predisporre il progetto del Piano Territoriale del Parco, ma l'adozione compete al Consiglio Regionale che, successivamente al periodo di osservazioni e al loro esame, approva con Legge Regionale gli elaborati definitivi del piano.

Tutte le previsioni del Piano Territoriale del Parco sono recepite nei piani territoriali di coordinamento comprensoriali interessati per territorio e negli strumenti urbanistici comunali e sono in ogni caso, dalla data della loro efficacia, immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati, sostituendosi ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (art. 5, secondo e terzo comma).

## 1.0 Elementi di piano

Sono elementi di piano:

- Tavola n. 1:

Il Parco delle Groane nel quadro del verde regionale (scala 1:100.000)

- tavole n. 2/a/b/c:

Perimetro del Parco (scala 1:5.000)

- tavola n. 3:

Inquadramento e viabilità (scala 1:25.000)

- tavola n. 4:

Il terrazzo morfologico. Vincoli idrogeologici (scala 1:25.000)

- tavole n. 5/a/b/c:

Stato di fatto (scala 1:5.000);

- tavole n. 6/a/b/c:

Planimetria di Piano (scala 1:5.000)

## 2.0 Elementi di analisi

L'elaborazione del piano ha richiesto l'elaborazione dei seguenti studi e ricerche:

- 1) Carta fisionomico/forestale

2) Materiali per una carta della vegetazione del Parco delle Groane.

- 3) La situazione faunistica del Parco delle Groane.

- 4) Analisi ecologica del territorio delle Groane.

5) Annotazioni di archeologia industriale nel Parco delle Groane con particolare riferimento alle Fornaci per mattoni.

- 6) Carta dei vincoli venatori.

## 3.0 Il quadro del verde regionale

La Regione Lombardia è stata la prima regione, in Italia, ad approvare una Legge sui parchi e le riserve naturali, nel 1973, quando ancora non erano chiaramente definite le competenze regionali in materia di protezione della natura.

La Legge Regionale 17 dicembre 1976, n. 58, prevedeva l'istituzione di parchi e riserve naturali di interesse regionale e locale, allo scopo di contribuire «alla conservazione dell'ambiente naturale ed alla tutela idrogeologica... per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, nonché per scopi scientifici».

Essa prevedeva inoltre l'approvazione di un piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, finalizzato «alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali del territorio regionale» ed alla formazione graduale di un sistema organico di aree protette.

A questo provvedimento di carattere generale ne sono seguiti altri, che si possono raggruppare in due principali categorie: la prima, comprendente le Leggi istitutive dei parchi naturali della Valle del Ticino, delle Groane, dei Colli di Bergamo e del Parco Nord-Milano; la seconda, comprendente le norme relative alla gestione, pianificazione e finanziamento dei parchi.

Inoltre, il complesso iter tecnico-procedurale necessario per giungere alla approvazione del piano generale delle aree protette e l'urgenza di intervenire in alcune aree di particolare interesse, hanno indotto a ricorrere ad un altro strumento legislativo — la Legge Regionale 27 luglio 1977, n. 33 — che ha consentito di approvare un primo elenco di «biotopi e geotopi» da tutelare.

Anche le procedure di istituzione, gestione, pianificazione e finanziamento delle diverse categorie di aree protette richiedevano un adeguamento, sulla base dell'esperienza maturata in questi anni.

Si è ritenuto pertanto necessario, nel momento in cui ci si accingeva ad approvare il piano generale delle aree regionali protette, con il quale si delinea la politica regionale di lungo periodo nel settore, compiere un'operazione di riordino della materia: alla luce delle nuove conoscenze acquisite, ridefinire, quindi, il parco e la riserva naturale; indicare le modalità di istituzione e le forme di gestione; le procedure di pianificazione delle relative aree; le modalità di finanziamento degli interventi di tutela.

Sono questi i principali contenuti della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Essa definisce, in particolare, i parchi naturali quali zone che, «costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e forestali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti».

Le riserve naturali, invece, sono intese come zone «specificamente destinate alla conservazione della natu-

ra in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento del relativo ecosistema».

Vi sono poi i monumenti naturali, intesi quali «singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità».

Sono infine individuate, fra le aree protette, le «zone di particolare rilevanza naturale e ambientale», per le quali sono previsti studi e criteri per la revisione degli strumenti urbanistici.

L'insieme delle aree citate — parchi, riserve, monumenti naturali, e zone di particolare rilevanza naturale e ambientale — costituisce il sistema delle aree regionali protette.

Per quanto concerne la superficie interessata, si tratta — escludendo le zone di particolare rilevanza ambientale — di circa 462.000 ha. per l'insieme dei 19 parchi naturali istituiti o previsti, e di circa 10.000 ha. per le riserve naturali, pari, complessivamente, al 19% della superficie della Lombardia.

Di particolare interesse sono i tempi che la Legge Regionale prevede per la realizzazione di tale piano generale, e precisamente:

— per i parchi di Montevicchia e Valle del Curone, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Monte Barro, Alto Garda, Adamello, Adda Nord, Adda Sud e Valle del Lambro: istituzione immediata (si vedano le relative Leggi Regionali n. 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, del 16 settembre 1983);

— per il parco del Campo dei Fiori: istituzione entro il 31 luglio 1983;

— per i parchi del Mincio e delle Orobie; istituzione entro il 31 dicembre 1983;

— per i parchi di Disgrazia-Bernina, Oglio e Grigne: istituzione entro il 31 dicembre 1984.

#### 4.0 Il territorio del Parco: analisi dello stato di fatto

##### 4.1 Inquadramento Territoriale

Il Parco delle Groane comprende un territorio di circa 3.400 ettari (dal quale devono essere tuttavia stralciati 50 ettari, relativi alle «isole» edificate, da considerarsi a tutti gli effetti aree esterne al Parco) e si estende per circa 15 chilometri in direzione nord-sud, dalle macchie boscate comprese tra Lazzate e Birago di Lentate alla zona dei fontanili in Bollate, alle porte di Milano.

Sui due lati di quest'area, lungo la Ospiate-Lazzate a ovest e lungo la Comasina ad est, sono allineati sedici comuni, con una popolazione di circa 250.000 abitanti e con insediamenti complessivi considerevoli. Dalla tavola 3 si rileva però che i comuni aventi buona accessibilità al Parco sono assai di più e comprendono, oltre al capoluogo, centri come Rho (quasi 50.000 abitanti), Saronno e Paderno Dugnano (circa 40.000 abitanti ciascuno).

L'accesso al Parco mediante i trasporti pubblici è garantito essenzialmente dalla linea Milano-Saronno delle F.N.M., che ne permetterà il raggiungimento da Milano e dalle aree a nord-ovest delle Groane attraverso due stazioni poste in posizioni strategiche rispetto al Parco: Traversagna di Bollate, di cui è prevista una lieve traslazione a sud rispetto ad oggi, e Serenella (Garbagnate sud), da realizzare (vedere tavole 3 e 6).

I due assi principali nord-sud sono costituiti rispettivamente ad ovest del Parco dalla «strada delle Groane», che costituisce sostanzialmente il prolungamento della Tangenziale Ovest, e ad est del Parco, dalla SP 44 Milano-Lentate, di cui è previsto l'ulteriore prolungamento a nord.

##### 4.2 Stato dell'Ambiente

La brughiera lombarda interessa un territorio caratterizzato dalla presenza di ripiani posti a livelli altimetri-

camente distinti con caratteri di area geografica di alta pianura, con grandi terrazzi fluvio-glaciali limitati a nord da cordoni morenici. All'interno dell'area di brughiera le Groane si distinguono come un lembo di fluvio-glaciale Mindel che si protende verso sud, giungendo ad una latitudine minore che altrove, elevandosi a quote nettamente superiori ai terrazzi circostanti; l'orizzonte superficiale «ferrettizzato» ha qui uno spessore più grande che altrove (2-3 metri) e questo carattere determina la specificità floristica ed ambientale in genere della zona.

La presenza dell'orizzonte argilloso superficiale determina inoltre un notevole ristagno d'acqua ed un reticolo idrografico di tipo detritico parallelo, caratteristico delle aree argillose sub-pianeggianti, con corsi d'acqua ben incisi e determinati.

Ancora pochi anni prima della guerra il territorio dell'attuale parco comprendeva circa 2000 ettari di superficie boschiva ove, in condizioni di equilibrio ecologico, la vegetazione tendeva a riprodursi e ad estendersi spontaneamente.

Le distruzioni del bosco per usi militari durante la guerra e le profonde alterazioni ambientali apportate dallo sviluppo edilizio e dagli inquinamenti industriali hanno ridotto le superfici boscate a pochi nuclei residui (circa 630 ettari) le cui condizioni di sopravvivenza sono oggi legate ad un tempestivo intervento.

I boschi, comunque, costituiscono il tipo di cenosi più spostata verso il climax: pertanto, rappresentano gli aspetti più naturali della vegetazione del Parco.

Tutti i boschi delle Groane sono stati sottoposti a sfruttamento estensivo già dall'antichità ed in ogni caso il singolare paesaggio vegetale della brughiera lombarda deve essere considerato come la conseguenza della distruzione della foresta di querce pedunculata, di betulle e di pini che ricoprivano un tempo questi altipiani diluviali.

I boschi assumono attualmente la fisionomia di brughiera alberata nella quale si possono trovare, tra le specie arboree, il pino silvestre (*Pinus sylvestris*), le querce (*Quercus sessiliflora*, *Quercus pedunculata*), la betulla (*Betula pendula*), il castagno (*Castanea sativa*) ed il carpino (*Carpinus betulus*). Comunissima ovunque è la robinia (*Robinia pseudoacacia*).

La Felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) forma qui foltissimi tappeti nel sottobosco.

La tipica vegetazione di brughiera occupa estesamente dossi e piani argillosi in diverse zone del parco. Si tratta di una vegetazione peculiare, caratteristica dei pianalti diluviali più elevati e antichi della padania settentrionale, diretta conseguenza della progressiva distruzione delle foreste, ma dotata di caratteri di stabilità legati ad interventi di eliminazione periodica della copertura arborea-arbustiva (disboscamenti, pascolo, incendi). In queste zone si alternano pertanto zone in cui domina incontrastato il brugo (*Calluna vulgaris*), cespuglieti di ginestra dei carbonai (*Sarothamnus scoparius*) e prati di molinia (*Molinia caerulea*), in dipendenza dell'intensità e periodicità dei lavori dell'uomo.

In alcuni ambienti umidi di origine artificiale (ex cave di argilla) la vegetazione igrofila instauratasi spontaneamente è impreziosita dalla presenza di una rarissima specie di felce filiforme — la *Pilularia globulifera* — che conferisce a tale biotopo caratteristiche di rilevante interesse floristico.

La massiccia alterazione del territorio delle Groane operata nell'ultimo dopoguerra ha determinato un drammatico impoverimento del patrimonio faunistico della zona. La riduzione delle aree verdi, lo smembramento della continuità forestale, l'inquinamento delle acque e dei suoli ed infine la caccia esercitata in modo

massiccio, hanno compromesso la complessità degli ecosistemi locali sottraendo ed eliminando grandi quantità di individui e poi di specie.

Le specie di fauna maggiore sono tutte estinte e molte altre sono ai limiti di sopravvivenza.

Tra i Mammiferi sono completamente assenti gli Ungulati, mentre le uniche specie di predatori sono la Faina (*Martes foina*) e la Donnola (*Mustela nivalis*). Sono specie comuni il Riccio (*Erinaceus europaeus*), il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), la Talpa (*Talpa europaeus*), il Ghiro (*Glis glis*), il Moscardino (*Moscardinus avellanarius*). La Lepre comune (*Lepus europaeus*) è pure abbastanza comune nel parco, essendo oggetto di lanci a scopo venatorio.

Anche la frequente presenza dei Fagianini (*Phasianus colchicus*) è da attribuirsi alle continue immissioni effettuate dai cacciatori.

La Poiana (*Buteo buteo*) ed il Gheppio (*Falco tinnunculus*) sono gli uccelli rapaci più frequenti nel parco. Negli ambienti umidi formati nelle cave abbandonate si ritrovano le Gallinelle d'acqua (*Gallinula chloropus*); le stesse zone ospitano durante i passi specie diverse di Anatre di superficie e talvolta gli Aironi cenerini (*Ardea cinerea*) vi si soffermano a pasturare.

Le specie più comuni della piccola fauna alata frequentano abitualmente i boschi e le campagne delle Groane.

A questo proposito, la funzione dei boschi di groana appare assai utile per favorire la sosta della minuta avifauna che percorre l'alta pianura durante le migrazioni.

La consistenza della massa boschiva ha pure grande importanza ai fini del recupero della generale situazione di inquinamento e degrado ambientale.

Infatti, dagli insediamenti residenziali e produttivi che gravitano sulla zona, è derivata una situazione complessiva di inquinamento dell'aria, del suolo e, soprattutto, dei corsi d'acqua assai preoccupante.

Tuttavia, considerando le opere pubbliche progettate ed i depuratori privati attuati o previsti, si può ritenere che, sia pure a lungo termine, la situazione di inquinamento generale del territorio in questione dovrebbe registrare un sensibile miglioramento.

#### 4.3 Agricoltura

La presenza di aree utilizzate per usi agricoli è piuttosto consistente — circa 1.150 ettari — e ben distribuita all'interno del parco, salvo una più alta presenza nella zona irrigua a sud del Canale Villoresi.

L'agricoltura è una attività economica assai tradizionale e consolidata nel parco, anche se non del tutto corrispondente alla vocazione naturale dell'area (è noto che già ai tempi di Maria Teresa d'Austria il governo del Lombardo Veneto, avendo tentato di eliminare la brugheria e di trasformare le groane in zona agricola, dovette desistere per la natura del suolo, ripiegando sulla forestazione ed in particolare sul massiccio rimboschimento a pino silvestre, di cui si trova ancora nel parco, a Cesate, una consistente macchia residua; certo, ora i tempi, e le possibilità di correzione dei terreni acidi sono ben altri...).

Le aree agricole interessano sia aziende agricole di media dimensione che piccole aziende a conduzione familiare. Sono prevalentemente coltivate a foraggio e a mais ceroso per il bestiame, ma vi si registra anche qualche presenza di colture specializzate orticole e florivaistiche, di impianti di arboricoltura sia da frutto che da legno, di allevamenti zootecnici.

L'utilità della continuazione di questa attività, per il futuro del parco è data, oltre che dall'importante funzione economica che le è propria, anche dal ruolo di sal-

vaguardia e autoconservazione del territorio che l'agricoltura può svolgere in un'area metropolitana.

In una situazione come l'attuale di risorse pubbliche molto scarse, la conservazione dell'attività agricola consente, senza aggravii finanziari per l'ente pubblico, una fruizione «indiretta» di aree verdi aggiuntive.

Ai margini dell'attività agricola bisogna rilevare la progressiva occupazione dei terreni per la realizzazione di orti familiari abusivi: si tratta, in questo caso, di un preoccupante fattore di degrado ambientale, un estremo tentativo di utilizzazione privata delle aree del Parco che sovente determina la formazione di depositi di masserizie e che, nei casi estremi, prelude allo sviluppo di abusivismo edilizio.

#### 4.4 Insediamenti esistenti e strumenti urbanistici vigenti

Il rilievo più importante ai fini del piano riguarda l'entità degli insediamenti esistenti all'interno del Parco ed ai suoi margini.

Già si è sottolineato come la collocazione metropolitana del Parco e quindi l'esistenza di una cortina pressoché continua di edificato al suo contorno, vi inducano problemi notevoli, soprattutto di traffico di attraversamento e di inquinamento da scarichi industriali: in particolare alcuni insediamenti, pur formalmente esterni al perimetro del Parco, hanno in realtà collocazione interna al «terrazzo» delle Groane e quindi rappresentano una grave alterazione ambientale ed una grave fonte di inquinamento, cioè complessivamente una realtà sotto ogni profilo incompatibile con il Parco; ciò vale in primo luogo per il complesso industriale ACNA di Cesano Maderno, ma anche per altre industrie minori.

Anche la situazione degli insediamenti esistenti all'interno del Parco presenta notevoli problemi.

Si può rilevare, ad esempio, che dentro il Parco, in comune di Ceriano Laghetto, si trova addirittura una polveriera militare, il cui allontanamento è da ritenersi prioritario non solo per la incompatibilità assoluta con l'area verde ma per la stessa sicurezza delle molte migliaia di abitanti delle zone limitrofe.

A parte questa realtà così macroscopicamente incompatibile, vi sono molte aree edificate, sia residenziali che produttive, parte attuata queste ultime di lottizzazioni industriali degli anni '50 e '60; aree in alcuni casi totalmente consolidate e quindi stralciate dal Parco con la creazione di «isole edificate», in altri casi invece comprese all'interno del perimetro e quindi del regime giuridico del Parco e che pertanto devono trovare nel presente piano condizioni normative che ne consentano la riorganizzazione.

Tali aree edificate non sono rilevanti quantitativamente ma in qualche caso destano preoccupazioni per la loro collocazione e per la relativa concentrazione, che possono determinare soluzioni di continuità nelle aree verdi.

A questo primo tipo di problemi di alterazione ambientale posti dalla presenza degli insediamenti, segue un secondo gruppo di alterazioni ambientali, la cui rilevanza è complessivamente notevole, e che riguardano le aree di «degrado ambientale»; vi sono comprese vecchie cave d'argilla non ripristinate, terreni di discarica abusiva, prevalentemente di materiali inerti, terreni utilizzati per il deposito e l'accatastamento di materiali vari e, da ultimo, terreni occupati da orti abusivi.

Questi brevi cenni relativi ai fattori di alterazione ambientale dell'area delle Groane non si possono chiudere senza un breve richiamo ai problemi — per lo più irrisolvibili — posti da alcuni grandi elettrodotti, i cui squarci lineari nelle macchie boschive sono assai evidenti sulla tavola dello stato di fatto, od il «ramo Seveso» dello scolmatore di nord-ovest, che separa la zona

dei fontanili dal resto del Parco con un taglio non meno evidente.

#### Situazione strumenti urbanistici al 1° settembre 1983

Comune	Provincia	Strumento urbanistico	Data approvazione	Note
Arese	Milano	P.d.F. P.R.G.	20 febbraio 1973 27 gennaio 1976	restituito
Barlassina	Milano	P.d.F.	15 aprile 1975	
Bollate	Milano	P.R.G.	31 marzo 1972	a)
Bovisio Masc.	Milano	P.d.F.	25 marzo 1971	
Ceriano Lagh.	Milano	P.R.G.	19 maggio 1981	
Cesano Maderno	Milano	P.d.F.	17 marzo 1971	b)
Cesate	Milano	P.R.G.	21 marzo 1975	
Cogliate	Milano	P.d.F.	9 luglio 1974	
Garbagnate M.	Milano	P.R.G.	20 marzo 1973	
Lazzate	Milano	P.d.F.	21 marzo 1975	
Lentate S/S	Milano	P.R.G.	15 giugno 1983	
Limbiate	Milano	P.R.G.	26 ottobre 1978	
Misinto	Milano	P.d.F.	30 giugno 1976	
Senago	Milano	P.R.G.	13 luglio 1982	
Seveso	Milano	P.R.G.	27 marzo 1979	
Solaro	Milano	P.d.F.	24 luglio 1973	

a) Modificato con variante 1977, 1981 e 1982

b) Modificato per conformità con il Parco delle Groane deliberazione G.R. n. 6406 in data 16 ottobre 1979

#### 4.5 Complessi storici

Un ultimo gruppo di aree la cui presenza è rilevante nel Parco è quello che comprende strutture ed attrezzature che si devono ritenere non solo compatibili, ma anche idonee a caratterizzare positivamente ampie zone di Parco, potenziali fattori quindi di valorizzazione e vitalizzazione del Parco stesso.

Come tali si devono considerare le grandi ville storiche ed i rispettivi parchi privati (si devono menzionare almeno il Castellazzo di Bollate, le ville Degli Occhi e Borromeo a Senago, la Valera ad Arese, la villa Raimondi e la cascina Mirabello a Lentate sul Seveso, la Peruviana a Seveso), alcune fornaci per i mattoni particolarmente conservate ed integrate nell'ambiente.

#### 4.6 Caratteri morfologici delle diverse zone del Parco

È opportuno introdurre qualche breve nota sulle caratterizzazioni geograficomorfologiche delle diverse zone in cui, a grande scala, si può considerare suddiviso il Parco.

Tuttavia la parte nord, fino all'altezza della grande cesura orizzontale data dalla linea ferroviaria e dalla zona industriale ACNA, è caratterizzata da grandi macchie di bosco sul lato occidentale e da grandi aree agricole sul lato orientale, ove sono però anche localizzati il grande campo di golf ed alcuni complessi di notevole rilevanza storico ambientale; nella zona di estensione del Parco in Seveso-Cesano Maderno si rileva l'unica grande macchia boschiva residua del settore orientale.

All'altezza di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno la presenza del frutteto, degli insediamenti industriali e residenziali, della linea ferroviaria e della polveriera mili-

tare, costituiscono una notevole barriera alla reale continuità del Parco in direzione nord-sud.

Immediatamente a sud di questa zona, all'altezza di Solaro e Mombello, si trova il punto di massima strozzatura del Parco, ove pure è indispensabile l'intervento risolutore del piano; nella zona di brughiera detta «Ca' del re» si sono rilevate, grazie agli studi botanici compiuti, presenze di specie e più in generale, di piccoli ecosistemi, di notevole interesse naturalistico.

La grande «pineta» di Cesate, in realtà bosco misto, caratterizza il lato occidentale della grande zona centrale del Parco che presenta sul lato orientale grandi e interessanti aree agricole, intersecate dalle macchie di ceduo che corrono lungo il Lombra ed interrotte dalla presenza di quella grande area, necessariamente da riqualificare, chiamata «città satellite» e corrispondente grosso modo ad un grande parco giochi.

Altra cesura, anche se meno rilevante della precedente, all'altezza di Garbagnate e Senago, determinata dall'ospedale, dalla zona industriale «Inverni», dal nucleo residenziale «Mascagni», da alcune fornaci e relative aree cavate ed in parte dal canale Villoresi; oltre il canale, tre grandi ville storiche ed i relativi parchi caratterizzano la zona del Parco contigua all'abitato di Senago.

La zona a sud del Villoresi si presenta come grande area verde, miracolosamente — data la grande vicinanza con Milano — ancora libera e compatta, caratterizzata dalla presenza predominante del complesso del Castellazzo e del suo parco, posto al centro di grandi aree agricole intersecate a residue boschine di ceduo e a qualche zona umida; la ferrovia taglia diagonalmente l'intera area, con effetto di barriera non certo positivo.

A sud del canale scolmatore, la zona dei fontanili; ad

ovest della Varesina, una lingua di Parco completamente agricola è caratterizzata dalla presenza del complesso della Valera.

#### 4.7 Problemi specifici

##### 4.7.1 Ospedale di Garbagnate

Il Comune di Milano, che è componente del Consorzio del Parco delle Groane, è proprietario del terreno dove è ubicato l'Ospedale di Garbagnate con annesso parco, situato completamente all'interno del perimetro del parco regionale.

Detto parco, interamente recintato, si estende su una superficie di circa 50 ha. ed è gestito dall'U.S.S.L. di Garbagnate, la quale, per la sola pulizia del sottobosco, concorda tutti gli anni con una ditta appalti per diverse decine di milioni (nell'anno finanziario 1983, l'appalto è stato di ben 120 milioni).

L'eccessiva spesa grava sul fondo nazionale dell'U.S.S.L., e non è giustificata da una fruizione corretta del parco: infatti l'area non è utilizzata da nessuno e, soprattutto, non serve all'Ospedale.

Nella proposta del piano territoriale, approvata all'unanimità dal Consorzio, l'area in oggetto, in fase di azionamento, è stata inserita per la parte sud in zona parco attrezzato, e per la parte nord in zona parco naturale.

Le destinazioni così individuate sono risultate le più confacenti alle finalità del parco. Infatti, nella prima sono comprese le aree destinate alla creazione di attrezzature per lo sport, la cultura, la ricreazione ed il tempo libero compatibili col Parco; nella seconda sono comprese aree necessarie alla continuità e completezza del sistema del verde di groana, ma oggi frantumate o isolate, o addirittura degradate, destinate quindi a più drastici interventi di ricostruzione del verde, a bosco oppure a radura e prato calpestabile, con funzione sociale.

Quest'area è prevalentemente boschiva, attraversata da vari sentieri con le specie caratteristiche dei boschi di pianura, quali: il Pino silvestre, la Farnia, il Rovere, la Betulla, la Robinia, l'Ontano, il Frassino.

Inoltre si possono trovare altre specie non appartenenti all'orizzonte di pianura, come l'Abete rosso, o esotiche, come la Quercia rossa, o ubiquitarie come il Ginepro comune.

Da rilevare che il sottobosco è tenuto perfettamente rasato a macchina.

Dopo questa breve nota di inquadramento del problema, da cui risulta, in sintesi:

- 1) che l'area ha dei costi di gestione elevati;
- 2) che il parco, nello stato attuale, non viene utilizzato;
- 3) che il parco ha contenuti naturalistici notevoli e come tali vanno mantenuti e riqualificati

occorre formulare delle proposte che tengano conto anche di un suo uso in funzione sociale, ricreativo, compatibile con la destinazione del Parco, rispettando i limiti e le previsioni contenuti nel piano territoriale del Parco stesso.

Una prima ipotesi è quella che il Comune di Milano affidi la gestione del solo parco (escludendone una piccola parte di stretta pertinenza dell'Ospedale) al Consorzio del Parco delle Groane, sgravando così l'U.S.S.L. da ingenti costi, e assicurando inoltre un corretto uso dell'area.

A questo punto i costi di gestione risulterebbero a carico del Consorzio, il quale, adottando una adeguata politica di spesa, riuscirebbe a contenere l'onere intorno ai 50 milioni (ad esempio assumendo due «guardiani giardinieri»).

È chiaro che se questa ipotesi dovesse trovare riscon-

tro, la Regione dovrà intervenire economicamente, assicurando al Consorzio un apposito finanziamento.

##### 4.7.2 Polveriera di Ceriano Laghetto

La polveriera occupa un'area di circa 36 ha. nel Territorio del Parco ed è ubicata nel Comune di Ceriano Laghetto al confine con il Comune di Solaro.

Tale servitù militare è disciplinata da precise norme statali; è opportuno ricordare che il rinnovo di tale servitù è stabilita dal Ministero della Difesa previo parere del COMIPAR (Comitato Paritetico Amministrazione Militare - Regione) con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Lombardia.

Tale Comitato nella seduta del 10 novembre 1983 in sede di rinnovo del parere si è pronunciato in modo favorevole con l'impegno a recepire le variazioni maturate in base alla trattativa in corso tra Regione e Amministrazione Militare.

La sede di redazione del Piano Territoriale del Parco presenta all'ora la possibilità di realizzare un'operazione strategica che possa condurre previa inclusione di tale aree in «zona edificata incompatibile» onde permettere il passaggio graduale di tale area dal Demanio statale a quello del Parco delle Groane.

##### 4.7.3 Cave

Un tipo di alterazione ambientale assai frequente nell'area delle Groane è rappresentato dalle numerose cave di argilla, aggravato dal fatto che in nessuna altra zona così vicina all'area metropolitana è reperibile questo materiale.

Il discorso sulle cave non può prescindere dal discorso relativo alle fornaci e alle zone circostanti, il cui assetto è legato alla tecnologia specifica del settore, che sta assumendo gradualmente aspetti di veri e propri impianti industriali.

Individuata la necessità di un attento controllo delle «zone fornaci», occorre aggiungere che le cave di argilla non si devono considerare incompatibili con la destinazione a Parco: infatti, una volta asportato lo strato utile di materiale (in genere fino a 2 m di profondità), il cavatore è tenuto, (in base alla L.R. 92/75 e successive modifiche), al ripristino dell'area, cioè alla sistemazione delle scarpate, alla ridistribuzione sul terreno dello strato di copertura vegetale — precedentemente ammonticchiato a parte — alla canalizzazione delle acque ed alla restituzione del terreno al suo uso agricolo o boschivo.

In conformità con le norme della Legge istitutiva del Parco, il piano vieta l'apertura di nuove cave ad eccezione di quelle di argilla, la cui coltivazione è consentita nel quadro della disciplina prevista dalla Legge Regionale 30 marzo 1982, n. 18, in particolare per ciò che attiene l'impegno al piano di ripristino delle aree cavate.

Tale scelta è dovuta alla necessità che le fornaci presenti nella zona, già decimate rispetto al passato, possano continuare la loro attività, nella considerazione che quest'ultima non presenta caratteri di incompatibilità assoluta con il parco; essa deve comunque essere ricondotta in un quadro di controllo e cautele e, ove possibile, essere resa funzionale alla realizzazione del parco, tenuto conto che le aree cavate e ripristinate, divenute più permeabili, risultano più adatte per l'utilizzazione agricola.

Le cautele devono in particolare riguardare la compatibilità con le esigenze del settore agricolo e la salvaguardia dei valori ambientali durante e dopo l'attività di escavazione; particolare attenzione è altresì dedicata al ripristino ambientale delle cave già cessate.

La definizione delle aree di possibile futura escavazione, da includere nel piano cave, di competenza provinciale ai sensi della Legge, può interessare unicamente aree comprese in zona agricola e nelle zone parco natu-

rale e parco attrezzato, limitatamente, per queste ultime, al periodo precedente l'attuazione del piano.

## 5.0 Il piano territoriale del Parco

### 5.1 Contenuti del P.T.

L'articolo 5 al primo comma della L.R. n. 31/1976 definisce i contenuti del piano, come segue:

Il Piano territoriale del parco:

a) precisa, mediante azionamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) dette disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentite di edifici esistenti all'interno del Parco;

e) indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del Parco, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;

f) definisce il sistema della mobilità interna all'area del Parco.

L'art. 17 della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86 indica, al IV comma, altri contenuti, ricompresi nel piano in esame.

### 5.2 Obiettivi

La definizione degli obiettivi di piano deve necessariamente essere introdotta da alcune considerazioni di carattere generale relative ad una peculiarità fondamentale del Parco delle Groane, quella cioè di realizzare la convivenza di un parco naturale all'interno di una grande area metropolitana; è da questa considerazione che si deve muovere per capire la complessità — ma anche la portata e la carica ideale — negli obiettivi perseguiti e la conseguente, inevitabile complessità del piano stesso.

L'obiettivo della creazione di un parco naturale entro un'area metropolitana pone il problema di trovare il punto di equilibrio tra due ordini di esigenze spesso tra loro drammaticamente contrastanti.

Da un lato l'esigenza di tutela dell'ambiente naturale, nel caso specifico di un ambiente naturale di brughiera; tutela quindi di boschi, di prati e di aree verdi, ma anche di arbusti e flora spontanea, di avifauna e fauna minore, di boscine e filari, di piccole zone umide e vegetazioni di ripa apparentemente irrilevanti e tuttavia, nell'insieme essenziali per la salvaguardia e la vitalità dell'ecosistema considerato.

Dall'altro lato, l'area metropolitana e la sua tendenza ad un sempre maggiore «consumo» di suolo ed a polverizzare quindi nella propria morsa tutte le aree verdi residue, sempre per esigenze apparentemente indilazionabili: esigenze di espansione, o semplice ampliamento, residenziale e industriale, esigenze di nuovi servizi (spesso di espellere su aree considerate marginali servizi indesiderabili nelle aree urbanizzate, quali discariche di rifiuti, vasche di decantazione, impianti di depurazione, cabine e reti tecnologiche, ecc.), esigenze di comunicazione, soprattutto viabilistica.

La necessità di trovare soluzione a questo duplice ordine di problemi in termini equilibrati, senza cioè comprimere oltre il lecito le esigenze vitali delle comunità insediate e salvaguardando tuttavia nel contempo le condizioni per il recupero dell'ambiente naturale del Parco — il che corrisponde ad esigenze altrettanto vitali, anche se non sempre altrettanto avvertite, sia dalle comunità locali che dalla più vasta comunità milanese

— è esattamente l'obiettivo fondamentale del piano, ed è un obiettivo positivo e importante, teso a migliorare l'assetto del territorio e le condizioni di vita di quest'area, per il presente e per il futuro.

Dalla complessità e difficoltà dell'obiettivo posto consegue, inevitabilmente, una certa complessità del piano e soprattutto della sua normativa di attuazione: è d'altra parte evidente che si è dovuto da un lato trovare la più idonea ed efficace applicazione, alla situazione specifica delle groane, della legislazione ecologica necessaria alla tutela e alla ricostruzione dell'ambiente naturale; e si è dovuto d'altro lato procedere alla regolamentazione capillare delle molte attività antropiche esistenti all'interno del Parco, o futuro insediamento in quanto compatibili con la destinazione primaria, indotte dalle aree esterne, con rimandi ove possibile alla pianificazione comunale, ma operando sostanzialmente alla scala, e quindi al livello di dettaglio e di puntuale definizione, della pianificazione comunale stessa.

Un piano quindi costretto, dalla specificità della situazione cui si applica, ad integrare la normativa propria del piano territoriale regionale, quale tuttavia continua ad essere, con prescrizioni di norma pertinenti alla pianificazione di livello inferiore.

La stessa Legge istitutiva del Parco, nel prescrivere per gli elaborati di piano la scala non inferiore al rapporto 1:5.000, indica come indispensabile, nella situazione specifica, un tale livello di dettaglio.

Ciò premesso, gli obiettivi del Piano Territoriale del Parco si possono riassumere nei seguenti punti:

— contribuire alla riorganizzazione e riqualificazione urbanistica complessiva del settore di area metropolitana interessato, nel quadro della pianificazione comprensoriale;

— garantire la salvaguardia ecologica e il recupero ambientale dell'area del Parco, quale «polmone» per l'area metropolitana, inserito nel sistema del verde regionale; il recupero ambientale dovrà tendere il più possibile a salvaguardare e valorizzare i caratteri tipici della brughiera lombarda (nelle loro specificità di «groana») attraverso:

— la ricostituzione e il potenziamento dei boschi esistenti;

— il rimboschimento con essenze tipiche della zona (vegetazione naturale potenziale);

— la salvaguardia della flora spontanea;

— la tutela della fauna;

— il recupero «ambientale» del reticolo idrografico superficiale;

— l'organizzazione e la promozione della fruizione sociale del parco, nelle forme compatibili con la tutela ecologica;

— il mantenimento dell'attività agricola, anche con funzione di salvaguardia e «auto-conservazione» del territorio, e possibilmente promozione di un controllato sviluppo dell'arboricoltura.

### 5.3 Descrizione del piano

Il piano del Parco, rappresentato in scala 1:5.000 nella tavola 6, intende coniugare nel modo più scrupoloso gli obiettivi di piano, già precisati, alla concreta situazione dell'area, descritta nelle pagine precedenti, progettando condizioni non utopistiche di coesistenza, e prima di concreta realizzabilità, di un parco di brughiera nel cuore di un'area metropolitana.

Già ci si è soffermati sulla rilevanza di questo obiettivo, che la stessa Legge Regionale istitutiva del Parco sottolinea, senza possibilità di interpretazioni di comodo, precisando che il «Consorzio realizza l'integrale recupero ed il potenziamento naturalistico ambientale del

parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica».

Il piano vuol essere dunque anzitutto strumento di questo recupero e potenziamento naturalistico ambientale; in secondo luogo, strumento di promozione della più vasta fruizione sociale, compatibilmente con la «salvaguardia ecologica», senza cioè superare le soglie qualitative e quantitative oltre le quali potrebbe andare compromesso il conseguimento del primo obiettivo; consentendo, da ultimo, la continuazione delle attività umane insediate e ritenute compatibili con il Parco, e reinterpretando ove possibile positivamente la loro presenza.

Recupero naturalistico, fruizione sociale, realtà metropolitana: un equilibrio non facile, ma che si è voluto tenacemente perseguire, tracciando un piano «su misura» della concreta situazione di partenza, nel quadro del suo contesto urbanistico e socioeconomico generale, dei problemi e delle definizioni più vaste della pianificazione comprensoriale e naturalmente degli obiettivi posti, tenuto conto della dimensione complessiva, e quindi della rilevanza regionale del Parco.

#### 5.4 Azionamento

Lo studio analitico dei caratteri delle diverse zone del Parco ha comportato l'articolazione dell'azionamento nelle seguenti zone:

##### 5.4.1 Zona Riserva naturale orientata

Sono esse dotate dei seguenti requisiti:

Presenza di ecosistemi tipici dell'ambiente di groana, con caratteristiche naturali o seminaturali, soggetti ad impatto umano debolissimo o nullo o perlomeno al solo sfruttamento estensivo della vegetazione senza alterazioni dei parametri ecologici fondamentali: appartengono a questa categoria le aree boscate con vegetazione prossima alla situazione climax (alleanze Quercion robur-petrae e Alno-uhlion) o con dominanza di pino silvestre (*Pinus silvestris*), le aree di forte ed affermata rinnovazione spontanea di piante arboree autoctone, le aree di brughiera (alleanza Genistion) in tutte le tipiche manifestazioni fisionomiche (brughiera aperta, arbustiva ed arborea), ivi compresi i molinieti e le zone umide (anche artificiali) con tipica vegetazione igrofila e/o con presenza di manifestazioni floristiche peculiari (es. *Gentiana pneumonanthe*, *Pilularia globulifera*).

Omogeneità di caratteri ambientali su una superficie sufficientemente estesa, tale cioè da garantire alle biocenosi protette un'adeguata stabilità e resistenza a pressioni e contaminazioni dagli ambienti antropizzati circostanti.

All'interno di tale zona sono identificate aree di rispetto delle riserve naturali orientate che comprendono i terreni agricoli situati in fregio alle riserve stesse.

##### 5.4.2 Zona Riserva naturale paesistica

La Legge Regionale n. 86/83 prevede la possibilità di istituire riserve naturali parziali di interesse paesistico (art. 11, lett. c), il cui centro d'interesse è legato a ragioni di complementarietà tra il paesaggio antropico e gli elementi naturali in esso contenuti. A tali zone è riconosciuto un generale interesse ambientale, derivante dal valore paesaggistico del territorio, vuoi per la sua articolazione in aree agricole e naturali, vuoi per ragioni di contiguità e continuità con le aree più pregevoli del Parco.

In queste riserve sono consentite le attività umane compatibili nonché le utilizzazioni agro silvo-pastorali compatibili con le finalità istitutive. Dove la maggior parte delle aree considerate sono agricole, è implicita la continuazione dell'esercizio dell'agricoltura. Tale destinazione implica la tutela delle componenti paesistiche, necessaria per assicurare la potenzialità naturale, ravvi-

vare, articolare e curare il quadro paesistico, prevenire effetti nocivi.

In tali zone sono individuate con apposito simbolo grafico le aree nelle quali l'esercizio dell'agricoltura costituisce destinazione funzionale principale.

##### 5.4.3 Zona Parco naturale

La normativa precisa con molta chiarezza i caratteri di questa zona, affermando che le aree che vi sono incluse «sono prevalentemente destinate alla fruizione da parte del pubblico, per il tempo libero e la ricreazione, nonché al recupero naturalistico ambientale, attraverso il potenziamento delle macchie boscate esistenti, i nuovi rimboschimenti e la salvaguardia e nuova costituzione di prati e radure calpestabili».

Vi sono comprese aree quasi sempre essenziali alla ricostituzione della continuità e della completezza del sistema del verde delle Groane e tuttavia ormai disboscate o impoverite o molto discontinue o degradate; aree quindi per le quali sono spesso necessari e urgenti interventi attivi cospicui di riqualificazione e ricostruzione da parte del Consorzio.

In un prossimo piano territoriale del Parco — che deve essere, ovviamente, aggiornato nel tempo — parte di queste aree potrebbero essere probabilmente riclassificate a riserva naturale, recuperando continuità e dimensioni oggi non proponibili per le aree aventi tale destinazione; altre invece dovrebbero in ogni caso mantenere la destinazione attuale, in quanto caratterizzate nel senso di un uso sociale più intensivo per il gioco, lo sport non competitivo e la vita all'aria aperta, eventualmente col supporto delle attrezzature minime consentite dalla normativa, caratterizzate cioè come aree verdi in funzione sociale più che naturalistica, anche se pur sempre all'interno di un disegno complessivo di salvaguardia ecologica.

Assieme alle aree incluse nella riserva naturale orientata le aree a parco naturale costituiscono la garanzia della continuità e della pubblicità del parco nel suo insieme; anzi, sono state esattamente individuate con l'intenzione progettuale di ricostruire il massimo di connessione e di continuità delle aree verdi.

È prevalentemente attraverso le aree incluse in queste prime zone che si verrà a realizzare la rete dei percorsi «verdi» (pedonabili, ciclabili, equestri) cui è affidata principalmente dal piano la funzione di garantire la fruibilità complessiva del Parco, percorsi la cui identificazione è tuttavia affidata alla progettazione esecutiva.

##### 5.4.4 Zona Parco attrezzato

Le aree comprese in questa zona sono destinate alla creazione di un sistema di attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di livello intercomunale, integrate al sistema del verde, al servizio di tutti i cittadini.

Le attrezzature ritenute compatibili, come meglio specificato nella normativa, sono quelle sportive, culturali, ricreative, per il ristoro, per il campeggio ed i relativi servizi e parcheggi. È confermata ovviamente l'attrezzatura ospedaliera esistente in Garbagnate.

Il piano conferma anche le molte attrezzature sportive e ricreative, per lo più private, esistenti nel parco, ma offre anche un'ulteriore disponibilità di aree quantitativamente sufficienti per la creazione del sistema di attrezzature di cui si è detto e disponibili per l'intervento pubblico.

La scelta delle aree da destinare a parco attrezzato tien conto soprattutto della accessibilità con mezzo pubblico e della non interferenza rispetto alla continuità di aree di interesse naturalistico ambientale. Sono state scelte cioè, di preferenza, aree periferiche rispetto all'ossatura fondamentale del Parco e caratterizzate da degrado ambientale, intendendo appunto utilizzare l'in-

tervento attuativo per la riqualificazione delle aree stesse.

Ad esclusione delle attrezzature già esistenti, non si effettuano nel piano scelte relative alle funzioni da localizzare nelle aree a parco attrezzato. Si ritiene tuttavia di indicare la vasta area in Garbagnate compresa fra l'Ospedale e il Villosesi come la più adatta ad ospitare un parcozoo, che potrebbe sostituire l'attuale zoo milanese. Naturalmente non dovrebbe trattarsi di un semplice trasferimento, ma di una radicale revisione dell'attuale struttura sia dal punto di vista ambientale e delle condizioni di vita degli animali, che delle specie animali ospitate, che del diverso rapporto con il visitatore.

Tra le aree a parco attrezzato di nuova previsione, oltre a quella menzionata in Garbagnate, un centro è ancora necessario per l'area prevista in corrispondenza di un'area degradata sull'altipiano di Seveso, idonea ad attrezzature intercomunali di prevalente interesse per i comuni posti nelle zone nord del Parco, e per la piccola area dell'estrema punta sud del parco, in comune di Bollate, idonea in prospettiva alla costituzione di un accesso organizzato e attrezzato al Parco (ad es. strutture per il noleggio delle biciclette, area di parcheggio relativa, punto di ristoro, ecc.) in coincidenza con l'area più prossima a Milano, possibile punto di partenza dei percorsi «verdi» nel Parco.

Per quanto riguarda le attrezzature private esistenti e confermate, il piano non mira soltanto a convenzionarne l'uso pubblico, ma in molti casi a migliorarne l'inserimento e l'integrazione con il Parco. Ad esempio, nel caso delle attrezzature per il tempo libero sorte attorno al laghetto di Limbiate e denominate «città satellite», la ri-conferma nel piano è motivata dalla già avviata discussione del progetto che ne prevede la complessiva ristrutturazione.

Il piano prevede per le attrezzature esistenti, nei casi di verificata impossibilità di garantire una accessibilità pubblica anche parziale, la possibilità di consentire ugualmente gli interventi convenzionati consentiti dietro versamento di un indennizzo sostitutivo a favore del Consorzio.

#### 5.4.5 Zona Agricola

Unitamente alle aree comprese nella sottozona agricola tutelata ed alle aree agricole comprese nella zona di interesse storico ambientale, di cui parleremo più avanti, sono destinate alla continuazione di una attività economica ormai tradizionale e consolidata nel parco, anche se non del tutto corrispondente alla vocazione naturale dell'area.

L'entità delle aree agricole nel Parco, oltre che alla importante funzione economica loro propria, è motivata anche dal ruolo di salvaguardia e autoconservazione del territorio che l'agricoltura può svolgere in un'area metropolitana.

In una situazione come l'attuale di risorse pubbliche molto scarse, la conservazione dell'attività agricola consente, senza aggravii finanziari per l'ente pubblico, una fruizione «indiretta» di aree verdi aggiuntive.

Naturalmente, la collocazione all'interno del Parco comporta che l'attività agricola sia sottoposta ad alcune «servitù» di passaggio su percorsi predeterminati o alla conservazione di alcune caratteristiche ambientali (filari e alberature esistenti, ecc.) specificate comunque in dettaglio nella normativa.

Per la scelta delle aree da destinare all'agricoltura, si è fatto in genere riferimento alla situazione esistente, tendendo però a «ricucire» i tessuti troppo frantumati e a determinare una situazione di maggior compattezza e continuità sia delle aree agricole che delle aree a parco.

In realtà l'agricoltura, fino alla completa attuazione del piano, potrà utilizzare una superficie anche maggio-

re di quella specifica di zona risultante dalla planimetria di piano, essendo consentita la continuazione dell'attività agricola, fino agli interventi attuativi e fatte salve le esigenze di tutela ambientale, anche nella zona parco naturale.

#### 5.4.6 Zona di Interesse Storico ambientale

Nel perimetro del Parco sono compresi anche rilevanti episodi di interesse storico-artistico e ambientale. Si tratta per lo più di ville con relativi parchi, che sono identificati nella planimetria di piano con un unico simbolo grafico, intendendo sottolineare l'unitarietà del complesso «villa+parco» e spesso anzi del complesso «villa+parco+annesse corti rustiche».

Nel perimetro di individuazione della zona è talora incluso anche un certo intorno di aree agricole da tutelare sotto il profilo ambientale e paesaggistico, contestualmente e in funzione del complesso cui fa riferimento.

A queste aree agricole è applicata la stessa normativa della sottozona agricola tutelata, di cui già si è detto.

Sono inclusi in questa zona anche alcuni edifici (in qualche caso ruderi di edifici) di vecchie fornaci per i mattoni, ritenuti interessanti sotto il profilo dell'archeologia industriale memorie da salvaguardare di una «cultura materiale» di cui si sta purtroppo perdendo ogni traccia (si rinvia, per ogni approfondimento alla ricerca allegata, vedi «Studi e ricerche - 5»).

Il piano si propone l'obiettivo di garantire la conservazione e la fruizione sociale del patrimonio compreso in questa zona, o attraverso il convenzionamento dell'accessibilità del pubblico o, ove possibile ed opportuno, previa acquisizione al patrimonio pubblico.

Il conseguimento di tale obiettivo è molto importante nella strategia del piano, in quanto spesso vaste zone di parco sono profondamente caratterizzate dalla presenza di complessi storici, la cui valorizzazione in funzione sociale diventa quindi essenziale alla qualificazione e vitalizzazione dell'intera zona: basti accennare alle zone del Castellazzo di Bollate, della Valera di Arese, della villa Borromeo di Senago, della cascina Mirabello di Lentate sul Seveso.

#### 5.4.7 Zona Edificata

— Le aree comprese in questa zona presentano diverse caratteristiche, diverse utilizzazioni e diversi livelli di compatibilità col Parco.

— Il piano opera un'unica classificazione all'interno di esse, quella cioè degli immobili giudicati incompatibili col Parco, o per la loro collocazione in punti di strozzatura e pregiudizievole della continuità delle aree verdi, o per l'attività insediata, giudicata inquinante o comunque pericolosa per il Parco, o per il tipo di utilizzazione degli spazi aperti, ritenuta causa di degrado ambientale (depositi di rottami, di stracci, di auto in demolizione ecc.); per questi immobili il piano consente unicamente interventi convenzionati atti a rimuovere le cause di incompatibilità, oppure l'acquisizione da parte del Consorzio.

— La pianificazione delle rimanenti aree è rinviata alla competenza degli strumenti urbanistici comunali, all'interno di criteri e limiti precisati nelle norme di attuazione e fatte salve talune prescrizioni in ogni caso immediatamente vincolanti e prevalenti sulla pianificazione comunale; ciò per consentire una pianificazione di dettaglio da parte di ciascun comune, coerente anche con i criteri di intervento nelle aree urbanizzate extra-parco, ma soprattutto più articolata e più aderente alle singole situazioni.

— La variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali relativamente alle aree comprese in questa zona, subordinata a parere vincolante del Consorzio, deve essere adottata entro due anni dalla data di

entrata in vigore del piano (mentre la variante di puro recepimento del perimetro e della normativa immediatamente prevalente deve essere adottata entro sessanta giorni); il piano detta ovviamente una norma transitoria, da applicarsi fino alla data di approvazione di tale variante.

— Ciascun comune può prevedere, ove lo ritenga opportuno e necessario per la riorganizzazione urbanistica delle singole zone edificate, per il miglior inserimento nel Parco e per le esigenze vitali delle persone od attività insediate, qualche modesto incremento dei volumi esistenti, sia per gli insediamenti residenziali che produttivi, che per i servizi, nonché interventi di ristrutturazione e trasformazione d'uso.

Norme ed attenzioni particolari sono rivolte alle fornaci (soprattutto per quanto concerne i vecchi forni Hoffmann e le «gambette» per l'essicazione all'aperto dei mattoni), ai caratteri architettonici e all'inserimento ambientale degli edifici, alla utilizzazione o al decoro dei cortili e degli spazi aperti; queste norme riguardano anzi, di massima, gli edifici esistenti e gli interventi edilizi non solo di questa ma anche delle rimanenti zone.

#### 5.5 Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano

La disciplina di piano è completata da disposizioni di contenuto strettamente giuridico e procedimentale; il piano si attua mediante una serie di provvedimenti aventi contenuto normativo di dettaglio (piani di settore, regolamenti d'uso), ovvero di carattere programmatico in relazione alle risorse economiche (piano di gestione), ovvero, infine, di disciplina del caso concreto (interventi esecutivi, autorizzazioni, concessioni).

È previsto in molti casi l'apporto consultivo del Consorzio, mediante pareri obbligatori, espressi su interventi di iniziativa degli Enti consorziati o dei privati.

Tra gli strumenti attuativi, particolare rilievo rivestono i piani di settore, che devono disciplinare l'attuazione del Piano Territoriale in ambiti funzionali di preminente interesse pubblico ambientale, quali i boschi e le aree di rimboschimento spontaneo, le acque, la fauna, il recupero delle aree degradate, gli immobili di interesse storico ambientale, l'uso sociale del Parco, gli orti familiari.

La programmazione degli interventi e il coordinamento delle iniziative pubbliche e private sono affidati, invece, al piano di gestione, di durata triennale e soggetto a revisioni annuali che ne determinano l'automatica proroga, in modo che, senza soluzione di continuità, l'arco temporale di programmazione rimanga costantemente riferito al triennio. Il piano di gestione è approvato dalla Giunta Regionale.

In ipotesi di particolari ripercussioni ambientali, anche solo potenziali, sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità ambientale, in via generale, taluni interventi connessi allo svolgimento di attività produttive o assimilabili.

La verifica è effettuata sulla base di dichiarazione, convalidata da perizia tecnica, i cui elementi essenziali debbono essere trasferiti in convenzione da trascriversi nei registri immobiliari.

In tal modo, attività o interventi che per loro carattere dovrebbero risultare incompatibili con il Parco, per la potenziale pericolosità di danno all'ambiente, possono invece essere consentiti, qualora sia garantito che le cautele adottate eliminino in radice ogni pericolo di danno e non compromettano il perseguimento delle finalità ambientali di piano.

Era necessario prevedere, infine, il sistema di repressione degli interventi abusivi, sia attraverso procedure dirette al ripristino o recupero ambientale del territorio compromesso dalla violazione, sia mediante la disciplina delle sanzioni amministrative. Sul punto la normati-

va di piano tiene conto della Legge Regionale sui parchi e le riserve naturali (n. 86/83), in modo da allinearsi alla nuova disciplina generale.

Conclude la normativa di piano la disciplina delle deroghe, resa necessaria al fine di consentire la realizzazione di opere di preminente interesse pubblico.

La procedura fissata consente una ponderata valutazione e comparazione degli interessi pubblici concreti, imponendo l'intervento del maggior organo collegiale consortile, l'Assemblea, e l'autorizzazione della Giunta Regionale. Nel caso in cui sia chiesta deroga alle norme delle zone di maggior tutela (zone di riserva naturale) la procedura prevede l'intesa con la competente commissione del Consiglio Regionale.

QUANTIFICAZIONE IN ETTARI DELLE ZONE DEL PIANO  
(vedi Tavola 6)

COMUNI	TOTALE PARCO	Riserva naturale orient.	Aree di rispetto vis. nat. orient.	Riserva naturale paes. aree agricole		Parco naturale	Parco attrezzato	Zona agricola	Interesse storico ambientale	Zona edificata	Zone di protezione		Infra-strutture
											S.R.	S.I.	
Arese	87,92	—	—	—	45,82	—	—	15,07	12,67	1,70	1,70	6,67	4,29
Bollate	358,93	1,35	—	57,84	176,04	18,93	29,71	32,90	18,89	10,45	—	—	12,82
Garbagnate	273,22	8,44	10,24	4,37	33,07	30,84	101,13	41,39	8,00	16,19	8,75	—	10,80
Senago	385,73	5,20	2,97	79,78	64,77	25,21	20,38	130,30	26,44	21,18	—	—	9,50
Cesate	266,44	143,48	18,12	—	—	15,18	4,29	55,55	—	11,78	10,92	—	7,12
Limbrate	468,38	—	—	49,30	80,98	117,10	43,23	127,93	—	29,94	4,22	—	15,68
Solaro	153,81	57,99	2,87	0,32	4,52	31,74	5,00	32,23	0,97	7,46	—	7,26	3,45
Bovisio M.	60,47	—	—	—	—	20,28	0,67	30,91	—	2,77	—	5,67	0,17
Ceriano L.	233,86	104,19	—	—	—	30,89	5,80	76,76	—	4,42	—	7,25	4,55
Cesano M.	182,74	11,52	3,62	35,68	36,06	24,98	10,04	29,94	1,75	9,15	4,39	14,31	1,30
Cogliate	264,54	152,00	42,25	6,02	11,15	22,39	9,49	9,14	—	7,73	—	—	4,37
Seveso	86,83	19,57	—	—	—	8,72	27,75	26,04	—	4,20	—	—	0,55
Misinto	125,72	52,77	25,03	—	8,63	13,87	4,10	13,08	—	5,09	—	—	3,15
Barlassina	77,23	12,97	—	4,12	19,02	2,00	0,95	14,92	1,87	0,18	20,50	—	0,70
Lazrate	86,23	41,69	8,67	10,24	9,77	5,55	—	0,77	—	7,79	0,10	—	1,65
Lentate S/S	332,98	16,24	0,14	31,92	108,61	12,92	77,87	59,53	7,82	13,06	—	—	4,87
<b>Totale</b>	<b>3.445,03</b>	<b>627,41</b>	<b>113,91</b>	<b>279,59</b>	<b>598,44</b>	<b>380,60</b>	<b>340,41</b>	<b>696,46</b>	<b>78,41</b>	<b>153,09</b>	<b>50,58</b>	<b>41,16</b>	<b>84,97</b>

La misurazione è stata effettuata mediante planimetro sulla tavola in scala 1:5.000 e deve ritenersi quindi approssimata.

Allegato C

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## Art. 1

(Ambito e contenuti del piano territoriale del Parco delle Groane)

Il piano territoriale del Parco delle Groane è approvato ai sensi e con i contenuti degli artt. 4 e 5, della L.R. 20 agosto 1976, n. 31, L.R. 30 novembre 1983, n. 86 nonché delle LL.RR. 27 gennaio 1977, n. 9, 27 luglio 1977, n. 33, nonché dalle diverse Leggi di settore.

Il piano delimita il territorio del Parco delle Groane, individuandone il perimetro, con le variazioni, rispetto alle previsioni della Legge istitutiva, necessarie per il miglior assetto del Parco.

## Art. 2

(Elaborati del piano territoriale del Parco)

Il piano territoriale del Parco è costituito da:

— n. 6 rappresentazioni grafiche relative a:

tavola 1 - Il Parco delle Groane nel quadro del verde regionale (scala 1:100.000);

tavola 2 - perimetro del Parco (scala 1: 5.000);

tavola 3 - inquadramento e viabilità (scala 1:25.000);

tavola 4 - terrazzo morfologico ed i vincoli ideogeologici (scala 1:25.000);

tavola 5 - stato di fatto (scala 1:5.000);

tavola 6 - planimetria di piano (scala 1:5.000);

— le presenti norme di attuazione;

— la relazione.

Nella normativa e nella relazione, salvo diverse emergenze testuali, per «Consorzio» si intende il «Consorzio per il Parco delle Groane» e per «Parco» il «Parco di interesse regionale delle Groane».

## Art. 3

(Effetti del piano territoriale e rapporti con la pianificazione comunale)

1) *Prevalenza sulla pianificazione territoriale*

Le previsioni del Piano territoriale sono immediatamente prevalenti rispetto alla pianificazione territoriale comprensoriale, ove formata, e comunale, con esclusione delle sole norme, le quali espressamente facciano rinvio alla pianificazione comunale, dettandone i criteri di formazione.

Tutte le disposizioni del piano sono immediatamente vincolanti per i privati, ai sensi dell'art. 4 lettera h) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 con esclusione delle sole norme aventi come esclusivi destinatari i Comuni o altre pubbliche Amministrazioni.

Per le aree comprese nella proprietà dell'amministrazione militare, in Comune di Ceriano Laghetto, le previsioni di piano diventano efficaci dalla data di cessazione dell'uso a fini militari delle aree medesime.

2) *Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali*

I Comuni consorziati, il cui territorio è compreso nel Parco, devono entro 60 giorni adeguare con deliberazione consiliare il proprio strumento urbanistico al piano per le prescrizioni immediatamente prevalenti, ossia devono recepire il perimetro e la zonizzazione del piano, mediante modifica delle tavole di azionamento, e devono inserire nelle proprie norme tecniche di attuazione disposizione di rinvio alle presenti norme.

I Comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore del piano territoriale, provvedere all'adozione di variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale o consentono alla pianificazione comunale di dettare disposizioni integrative o specificative.

Per i Comuni dotati di Programma di Fabbricazione la variante di cui al comma precedente può essere approvata anche in deroga agli artt. 14 e 21 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 e all'art. 21 della L.R. 2 novembre 1978, n. 63.

3) *Standard urbanistici dei piani comunali*

Con esclusione delle sole zone di protezione, delle quali è possibile il computo come standard per la residenza (zone SR) o per l'industria (zona SI), gli strumenti urbanistici comunali non possono computare le aree comprese nel perimetro del Parco, ai fini della verifica degli standard urbanistici comunali ai sensi dell'art. 22, L.R. 15 aprile 1975, n. 51 salvo quanto disposto ai successivi commi.

Al fine del calcolo dello standard a parco, per il gioco e lo sport previsto dall'art. 22, comma 1, lettera c) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, i Comuni consorziati, il cui territorio è compreso nel Parco, possono individuare le relative aree del proprio territorio nelle zone destinate dal piano territoriale del Parco a «zona a parco naturale» ovvero a «zona a parco attrezzato» fino ad un massimo di 5 mq/ab. L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'approvazione, su proposta del consorzio del Parco da parte della Giunta Regionale di un piano di settore volto a verificare la specifica idoneità di tali aree alla loro concreta utilizzazione quali standard di livello comunale.

I Comuni obbligati a prevedere nel proprio strumento urbanistico gli spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale (zone F), ai sensi della Legge Regionale indicata, possono comprendere nel computo dello standard destinato a parchi pubblici urbani e territoriali le aree interne al perimetro del Parco, esclusa la zona edificata e la quota parte di «zona a parco naturale e attrezzato» eventualmente computata per il calcolo dello standard urbanistico.

Le quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria che i singoli Comuni devono corrispondere al consorzio del Parco onde assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 22 par. 1, lettera c) della L.R. 15 aprile 1975 n. 51, nonché degli interventi di cui al quinto comma dell'art. 4 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 saranno determinate, con propria deliberazione, dall'assemblea del consorzio del parco, nel rispetto delle quote minime che verranno indicate con idonea deliberazione del Consiglio Regionale in aggiornamento e specificazione delle tabelle riguardanti gli oneri di urbanizzazione previsti dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 28 luglio 1977, n. II/557.

4) *Indirizzi alla pianificazione comunale*

In sede di adozione o di revisione della pianificazione comunale, i Comuni dovranno preferibilmente e indicativamente destinare le aree libere, confinanti o marginali con il perimetro del Parco, ad utilizzazioni agricole, ovvero ad attrezzature di interesse pubblico.

Dovrà altresì prevedersi la sistemazione a verde delle aree libere, con piantumazioni e cortine alberate, soprattutto lungo i confini del Parco.

In particolare, di concerto con il Consorzio, si dovranno organizzare gli accessi al Parco indicati nella planimetria di piano, sia per quanto concerne gli aspetti funzionali (parcheggi e viabilità di penetrazione) che per gli aspetti ambientali (spazi verdi e cortine alberate).

Salvo preesistenze o esigenze che non possono diversamente soddisfarsi, le zone industriali (con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica) dovranno essere collocate a congrua distanza dai confini del Parco.

Dovrà escludersi in ogni caso, l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima e seconda classe in aree o costruzioni limitrofe al Parco.

## Art. 4

(Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano territoriale)

1) *Strumenti e provvedimenti attuativi*

Sono strumenti e provvedimenti attuativi del piano territoriale:

1. i piani di settore;
2. il piano di gestione;
3. i regolamenti d'esecuzione;
4. gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica del Consorzio e degli Enti consorziati;
5. gli interventi esecutivi convenzionati;
6. i pareri vincolanti;
7. i pareri obbligatori;
8. le autorizzazioni;
9. le concessioni.

Collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, la Regione Lombardia, sia direttamente, sia per delega o subdelega delle funzioni, l'Amministrazione Provinciale di Milano e i Comuni consorziati, gli enti pubblici, i privati singoli e associati, le persone giuridiche private.

2) *Piani di settore*

Il Consorzio predispose piani di attuazione per settori funzionali.

I settori funzionali, per i quali viene predisposto tale piano, sono:

- tutela e potenziamento dei boschi; rimboschimenti; vegetazione spontanea;
- piano di settore per l'agricoltura;
- sistemazione e manutenzione del reticolo idrografico superficiale; corsi d'acqua, stagni e zone umide; qualità delle acque; attività di pesca;
- tutela della fauna e attività di caccia;
- recupero ambientale delle aree degradate;
- valorizzazione del patrimonio di interesse storico ambientale;
- definizione dei sistemi di attrezzature per il tempo libero e l'uso sociale del Parco; accessi al Parco; percorsi pedonali, ciclabili, equestri; parcheggi, punti di ristoro e di svago; campeggi;
- costituzione e regolamentazione degli orti familiari;
- coltivazione delle cave di argilla;
- piano di settore delle aree per servizi pubblici destinati a parco, gioco e sport;
- aree edificate.

Il Consorzio potrà approvare piani anche per settori diversi o più limitati, rispetto a quelli indicati.

In mancanza del piano di settore, il Consorzio esercita le proprie funzioni amministrative con pienezza di poteri, salvo le eventuali limitazioni previste dal presente piano.

Il piano di settore è adottato dall'Assemblea, quindi pubblicato per trenta giorni mediante deposito nella Segreteria del Consorzio, la quale ne trasmette copia agli Enti consorziati e ne dà avviso al pubblico. L'avviso di deposito è dato con le forme di pubblicità ritenute più opportune per la divulgazione, nonché mediante pubblicazione dell'avviso stesso all'Albo del Consorzio e degli Enti consorziati.

Nei trenta giorni successivi al deposito, gli Enti e i privati che ne abbiano interesse possono presentare le proprie osservazioni.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma il piano è approvato dall'Assemblea, con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni.

Il piano diventa esecutivo, dopo la ripubblicazione per quindici giorni all'albo consortile della deliberazione di definitiva approvazione, ed è trasmesso in copia entro venti giorni alla Giunta Regionale.

Dalla data della prima deliberazione assembleare si applicano al piano le misure di salvaguardia, fino alla data di definitiva approvazione del piano stesso e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di decorrenza della salvaguardia.

Ferme restando le procedure per l'adozione e la pubblicazione di cui ai precedenti commi, i piani di settore riguardanti la costituzione e regolamentazione degli orti familiari e la coltivazione delle cave di argilla nonché delle aree per servizi pubblici destinate a parco, gioco e sport, sono approvati, fino a quando il piano territoriale non stabilirà norme specifiche, indirizzi in merito, dalla Giunta Regionale sentita la competente commissione consultiva.

3) *Piano di gestione*

Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale e, se adottati, dei piani di settore, il Consorzio propone alla Giunta Regionale un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

Sono compresi nel piano di gestione tutti gli interventi previsti per il periodo considerato, sia di iniziativa pubblica, sia di iniziativa privata, con esclusione degli interventi sulle zone edificate, rimesse alla pianificazione comunale, nonché degli interventi di carattere conservativo ordinario, o dovuti, o resi necessari da circostanze impreviste.

Il piano è sottoposto a revisione annuale.

Il Consorzio provvede all'approvazione del primo piano di gestione entro un anno dall'entrata in vigore del piano territoriale.

Il piano e le sue revisioni annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa del programma;
- b) elenco degli interventi pubblici e privati da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
- c) descrizione o documentazione cartografica degli interventi;
- d) eventuale normativa di dettaglio degli interventi previsti nelle singole zone o di coordinamento tra gli interventi;
- e) relazione finanziaria, con indicazione delle spese presumibilmente a carico del Consorzio, degli Enti consorziati e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche e private, che si presume di reperire per far fronte a tali spese.

4) *Regolamenti d'uso*

I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni ed i regolamenti per la gestione dei servizi, sono approvati dall'Assemblea con deliberazione sottoposta al controllo, esteso al merito, dell'organo regionale di controllo.

I regolamenti divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione, per quindici giorni, da effettuarsi, dopo il favorevole controllo dell'organo regionale, all'Albo del Consorzio. I regolamenti sono altresì, pubblicati agli Albi pretori dei Comuni consorziati.

Entro venti giorni dall'intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi alla Giunta Regionale.

I regolamenti contengono norme esecutive e attuative delle norme del piano territoriale, nell'osservanza della

legislazione statale e regionale, nonché dei regolamenti regionali.

#### 5) *Interventi esecutivi di iniziativa pubblica*

Gli interventi esecutivi del Consorzio sono approvati dal Consiglio Direttivo.

Ove gli interventi esecutivi comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Il Consorzio, previa diffida ai proprietari, può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo di intervento, anche mediante occupazione temporanea, quando le aree interessate non debbano essere acquisite al patrimonio pubblico.

Gli interventi esecutivi degli enti consorziati, all'interno del territorio del Parco, sono sottoposti al preventivo parere da parte del Consiglio Direttivo del Consorzio, il quale potrà imporre modificazioni o prescrizioni esecutive vincolanti.

#### 6) *Interventi esecutivi convenzionati*

Le disposizioni relative alle zone di piano specificano gli interventi sottoposti a preventiva convenzione con il Consorzio.

Sono, in ogni caso, soggetti a convenzionamento tutti gli interventi di iniziativa pubblica e privata per i quali il Consiglio Direttivo del Consorzio ritenga necessaria la verifica di impatto ambientale.

L'intervento esecutivo convenzionato, è approvato dal Consiglio Direttivo. Prima dell'approvazione del Piano di gestione la deliberazione del Consiglio Direttivo è sottoposta a ratifica dell'Assemblea.

#### 7) *Pareri obbligatori*

Sono sottoposti a parere obbligatorio del Consiglio Direttivo del Consorzio i seguenti atti e provvedimenti:

a) strumenti urbanistici generali e loro varianti dei Comuni consorziati, con esclusione dei Comuni non aventi territorio del Parco;

b) concessioni edilizie per la costruzione o il recupero di edifici all'interno del perimetro del Parco;

c) atti o provvedimenti, in cui le Leggi, le norme di piano, i piani di settore, i regolamenti, prevedano il parere del Consorzio.

Per i piani attuativi inclusi nel perimetro del Parco si applica la norma di cui all'art. 7, I comma, della L.R. 12 marzo 1984, n. 14.

Per le opere pubbliche dello Stato che interessano il territorio del Parco la Regione acquisisce il parere del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il Consiglio Direttivo esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Regione.

#### 8) *Autorizzazioni*

Le autorizzazioni di competenza del Consorzio, ai sensi delle Leggi, delle norme di piano, dei piani di settore, dei regolamenti, del piano di gestione, sono emesse dal Presidente del Consorzio, previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le autorizzazioni sono ammesse anche per interventi non previsti dal piano di gestione. Nel caso di autorizzazione sottoposta a progetto di intervento esecutivo convenzionato si applicano le norme del precedente punto 6.

L'autorizzazione è negata qualora sia di pregiudizio alla tutela ambientale ed ecologica.

Con il provvedimento autorizzativo, il Presidente potrà imporre le prescrizioni ed i vincoli necessari a garanzia della tutela ambientale della zona.

#### 9) *Concessioni*

Il Consorzio, quando sussistano ragioni di opportunità e convenienza nel pubblico interesse, può dare in concessione a privati l'uso dei beni di sua proprietà o la gestione di attrezzature e servizi.

Senza concessione da parte del Consorzio, nessuna attività di commercio ambulante o di gestione di attrezzature e servizi può essere esercitata nelle aree pubbliche, d'uso pubblico, o aperte al pubblico, interne al Parco, con esclusione delle attività svolte in aree attrezzate private, preesistenti all'istituzione del Parco, ovvero svolte all'interno degli immobili privati. Queste limitazioni non si applicano all'interno della zona edificata.

Fatti salvi, fino a loro naturale scadenza i rapporti già costituiti alla data di entrata in vigore del presente piano, le concessioni a privati d'uso esclusivo di beni, o di gestione di attrezzature e servizi di proprietà dei Comuni consorziati per le aree interne al Parco, sono date previa convenzione da stipularsi tra il Consorzio, il Comune e il privato concessionario. La concessione è data con le competenze e le procedure previste dal precedente paragrafo 6, per gli interventi convenzionati di iniziativa privata.

#### 10) *Cauzioni*

In caso di intervento convenzionato, autorizzato o concesso, il provvedimento del Consorzio può essere subordinato alla presentazione di idonee garanzie, in ordine ai lavori di ripristino o di recupero ambientale e in genere alle obbligazioni assunte dal privato nell'interesse del Consorzio.

#### Art. 5 (Azzonamento)

Il territorio del Parco, rappresentato graficamente in scala 1:5.000 nella planimetria di piano (tavola n. 6), è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona di riserva naturale orientata;
- zona di riserva naturale paesistica;
- zona Parco naturale;
- zona Parco attrezzato;
- zona agricola;
- zona edificata;
- zona di interesse storico ambientale;
- zona di protezione, suddivisa in zona SR (servizi per la residenza) e zona SI (servizi per l'industria).

La disciplina di ogni singola zona è integrata dalle norme di salvaguardia generale previste dal successivo art. 6.

#### Art. 6 (Norme di salvaguardia generale)

##### 1) *Campo di applicazione*

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio del Parco, fatte salve le eventuali specificazioni o eccezioni, previste dalla disciplina di ogni singola zona.

Qualora nelle presenti disposizioni si preveda il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte del Consorzio, le concorrenti competenze in materia di altre autorità amministrative sono comunque fatte salve.

##### 2) *Norme di tutela e prescrizioni*

a) Sono vietati i movimenti di terra, salvo autorizzazione del Consorzio ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

b) È vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni e zone umide, salvo autorizzazione del Consorzio, sentito il parere, per le zone soggette a vincolo idrogeologico, del Corpo Forestale dello Stato.

c) La raccolta dei fiori, dei funghi e della fauna minore è disciplinata dalla L.R. 27 luglio 1977, n. 33. Nei piani di settore, il Consorzio può stabilire aree di divieto di raccolta. Il regolamento esecutivo può contenere norme più restrittive, rispetto alle disposizioni della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, per la tutela di determinate specie non comprese negli elenchi approvati ai sensi della Legge stessa, ovvero di determinati siti delicati.

d) Il regolamento esecutivo disciplina l'uso degli anti-parassitari, dei concimi, dei diserbanti, dei fungicidi e degli insetticidi in agricoltura e nelle aree boscate avendo di mira il conseguimento degli obiettivi tendenti ad applicare nel tempo la metodologia di lotta biologica ed integrata;

e) È vietata l'introduzione di specie esotiche, vegetali o animali, rispetto all'ecosistema di brughiera e groana. Tale divieto non si osserva nelle zone a Parco attrezzato e nelle zone edificate; nonché nelle zone destinate all'agricoltura. Il Presidente del Consorzio potrà, tuttavia, ordinare l'eliminazione di specie esotiche anche nelle zone a Parco attrezzato o edificate, qualora sussista pericolo di diffusione spontanea delle specie stesse, al di fuori delle zone suddette. Il divieto non si estende alla coltivazione o allevamento di specie vegetali o animali nelle zone agricole.

f) È vietato il transito ed il pascolo degli ovini e dei caprini.

g) È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo nonché la formazione di depositi di stracci, rottami, auto in demolizione e simili.

h) La formazione di discariche è ammessa solo in esecuzione di piani di ripristino ambientale predisposti dal Consorzio, o per concessione del Consorzio stesso, salvo l'osservanza delle norme dello Stato e della Regione.

### 3) Tutela della vegetazione nelle zone boscate e di rinnovazione spontanea e di brughiera

Si applicano le disposizioni della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

I complessi boscati e le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e di brughiera devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione culturale.

In particolare gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l'ambiente (climax) favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

Il piano di settore «boschi» recepisce i piani plurienali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali, previsti dall'art. 19 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 e secondo le modalità di cui al titolo V della Legge citata, i quali comprendono anche le aree di proprietà privata, incluse nelle zone di riserva naturale parziale e/o paesistica e nelle zone di Parco naturale, con oneri a carico dell'Ente promotore.

Il Consorzio del Parco, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 9/77 e dell'art. 15, I comma della L.R. 9/76, concede contributi a chi intende provvedere, secondo le indicazioni del piano territoriale e dei piani di settore, al rimboschimento con specie arboree tipiche locali; alla ricostituzione di boschi degradati, diradati o incendiati; alla conversione dei cedui in boschi d'alto fusto; ai diradamenti opportuni, alle opere manutentorie (cure colturali) delle specie infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con esclusione delle colture arboree industriali a rapido accrescimento.

Il Presidente del Consorzio può impartire, su conforme parere dell'Ispettorato Forestale, in coerenza con il piano di settore «boschi», ove adottato, ed uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la miglior conser-

vazione culturale dei complessi boscati. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni il Consorzio provvede, previa diffida, alla loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Le utilizzazioni forestali sono autorizzate con le limitazioni e le procedure precisate negli artt. 4 e 5 della L.R. 9/77; i tagli dovranno comunque essere di tipo culturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate ai precedenti commi.

Le trasformazioni dei boschi, ove consentite, sono autorizzate con le limitazioni e le procedure precisate nell'art. 6 della L.R. 9/77.

Tutti gli interventi consentiti devono comunque essere subordinati alla finalità primaria di assicurare alle aree la conservazione ed il miglioramento del loro carattere ambientale e di favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati e di tutelare particolari aree di brughiera.

#### 4) Norme di prevenzione incendi

Il territorio del Parco costituisce zona territoriale omogenea, ai sensi dell'art. 1, I comma, della Legge 1 marzo 1975, n. 47.

Il Consorzio svolge i compiti previsti dall'art. 10, L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

Dal 15 novembre di ciascun anno al 15 maggio dell'anno successivo vige lo stato di grave pericolosità, ai sensi e agli effetti dell'art. 9 Legge 1 marzo 1975, n. 47, nei terreni boscati, di brughiera, di molinieto e incolti produttivi. Lo stato di grave pericolosità può essere dichiarato anche in altri periodi dell'anno.

In ogni tempo è vietato eliminare con il fuoco sterpaglie e ramaglie entro una fascia di 50 metri di distanza da zone boscate e di brughiera.

Chiunque accenda fuochi nelle aree e nei periodi in cui è consentito, in particolare nelle aree da picnic a ciò predisposte, deve curare il totale perfetto spegnimento, al termine dell'utilizzazione.

Sono delegate al Consorzio le funzioni regionali di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, limitatamente alle aree comprese nel perimetro del Parco.

#### 5) La realizzazione e la conduzione di orti familiari è vietata, fatti salvi:

— gli orti annessi alle residenze, nell'ambito delle relative pertinenze;

— gli orti su terreni individuati da apposito simbolo grafico nelle planimetrie di piano o su altri terreni individuati nel piano di settore in aree di cui all'art 11;

— gli orti realizzati prima del 31 dicembre 1987 anche in zone di parco naturale, di parco attrezzato o in zone destinate all'agricoltura nelle riserve naturali, previo sanatoria con le modalità di cui al comma successivo.

Gli orti familiari di cui al comma precedente sono ammessi nell'ambito di apposito piano di settore, che individua gli orti esistenti alla data del 31 dicembre 1987 e inoltre:

— le aree agricole ex art. 11 per nuovi orti;

— i termini improrogabili entro i quali presentare istanze di sanatoria per gli orti esistenti;

— le modalità di recupero ambientale degli orti esistenti, compresi i limiti di ammissibilità degli eventuali annessi rustici;

— i progetti tipo per adeguare gli orti esistenti e realizzare i nuovi;

— le aree che i proprietari degli orti devono cedere gratuitamente al consorzio per creare opportune fasce

di verde di rispetto ambientale, fino ad un massimo del 20% della superficie concessa ad orto.

L'autorizzazione consortile avviene mediante convenzione con il richiedente. Ai fini del presente punto, per orto familiare si intende un modesto appezzamento utilizzato per produzioni ortofrutticole ad uso familiare, senza possibilità di commercializzazione dei prodotti. Possono realizzare e condurre orti, soggetti diversi da quelli di cui alla Legge 93/80.

#### Art. 7

(Zona di riserva naturale orientata)

##### 1) Destinazione funzionale principale

Le aree comprese in questa zona sono destinate alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane, nella sua articolazione in boschi, aree con presenza di brugio e rinnovazione spontanea di specie arboree, molinieti, zone umide, anche di origine artificiale. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l'evoluzione della natura, debbono, in particolare essere diretti alla salvaguardia, al potenziamento del patrimonio boschivo e alla salvaguardia della brughiera e delle zone umide. La zona comprende altresì aree di rispetto individuate con apposito simbolo grafico, destinate all'esercizio dell'agricoltura complementare dell'ecosistema di Groana, ai sensi dei successivi paragrafi 5 e 6.

##### 2) Destinazioni consentite

Fruizione da parte dei cittadini a scopo culturale ed educativo, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dai successivi paragrafi 3 e 4; utilizzazione forestale dei boschi entro i limiti specificati dal precedente art. 6; utilizzazione come riserva idrica per usi agricoli delle zone umide, entro i limiti specificati al paragrafo 4.

##### 3) Interventi consentiti e prescrizioni

Gli interventi, attuati o autorizzati dal Consorzio, devono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali (climax), anche in attuazione di piani di settore.

Per le aree boscate e di rinnovazione spontanea delle specie arboree deve in particolare essere favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

Gli interventi colturali sui boschi e le utilizzazioni forestali sono regolate dal paragrafo 3 dell'art. 6; i tagli e gli abbattimenti di piante, anche isolate, sono subordinati alla denuncia ed alle eventuali prescrizioni di cui all'art. 8 L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

Per le grandi aree di brughiera, gli interventi ed i piani di settore devono tendere alla conservazione dell'ambiente naturale e della vegetazione tipica di tale ambiente, favorendone la diffusione e il potenziamento e, se del caso, anche limitandone l'evoluzione naturale.

Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva o finalizzati a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica, attuati o autorizzati dal Consorzio; sono pure consentiti gli interventi necessari al mantenimento dell'utilizzazione come riserva idrica, autorizzati dal Consorzio.

Sono consentiti gli interventi, attuati o autorizzati dal Consorzio per la conservazione del suolo, il ripristino o miglioramento delle canalizzazioni superficiali di drenaggio delle acque meteoriche, la formazione dei percorsi ciclopedonali ed equestri, nonché tutti gli interventi previsti dai piani di settore o da progetti di intervento esecutivo compatibili con le caratteristiche della zona.

Negli edifici esistenti sono consentiti solo interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro

conservativo; adeguamento igienico, statico e tecnologico, demolizione.

Ogni intervento edilizio quando ammesso, deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici oggetto dell'intervento, della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, che nella scelta dei materiali da costruzione.

##### 4) Norme di tutela

Si applicano all'intera zona, oltre che le norme di salvaguardia generale di cui all'art. 6, le seguenti disposizioni.

È vietato:

a) costruire opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui al penultimo e terzultimo comma del precedente paragrafo 3;

b) costruire gallerie, sbancamenti, costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;

c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee, autorizzate dal Consorzio a protezione delle macchie di nuova vegetazione, anche spontanea, o delle zone oggetto di intervento o delle aree che a giudizio del Consorzio debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o ricerca scientifica, o per ragioni di pubblica incolumità;

d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma, anche in orti familiari, salvo le prescrizioni per le aree di rispetto di cui al paragrafo successivo;

e) impiantare pioppeti e colture industriali di altre specie arboree a rapido accrescimento;

f) alterare o danneggiare l'ambiente forestale o agrario e di terreni cespugliati di brughiera e incolti;

g) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

h) introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio;

i) praticare la balneazione e il canottaggio nelle zone umide;

l) attivare discariche, anche gestite da Enti pubblici, con la sola eccezione delle discariche di materiale inerte predisposte o date in concessione dal Consorzio a scopi di ripristino ambientale;

m) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;

n) captare deviare o occultare acque o risorgive;

o) produrre rumori o suoni molesti tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori giradischi o simili.

##### 5) Aree di rispetto. Prescrizioni e norme di tutela

Le aree di rispetto sono specificamente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme stabilite nel presente e nel successivo paragrafo.

Si applicano, oltre alle norme di tutela generale previste dall'art. 6, i divieti disposti nel precedente paragrafo alle lettere a) b), e), f), g), l), m).

Sono consentiti comunque, tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona, che il Consorzio del Parco e gli enti consorziati, previo parere del Consorzio, riterranno necessari per l'attuazione degli scopi del Consorzio, nonché per finalità di miglior tutela am-

bientale; in particolare gli interventi relativi al passaggio di percorsi ciclopedonali o equestri.

Negli edifici esistenti sono consentiti oltre gli interventi di cui ai precedenti 7° e 8° comma del paragrafo 3, interventi di trasformazione d'uso per le conversioni ad uso agricolo ed a favore delle strutture per l'agriturismo, ristrutturazione, anche con parziale demolizione e ricostruzione, ma in nessun caso in ampliamento dell'esistente.

È consentito il computo della superficie agraria inedita compresa in queste aree al fine della determinazione della volumetria agricola edificabile, sia per residenza agricola che per fabbricati rustici, in altre aree agricole interne o esterne al Parco, secondo gli indici di edificabilità vigenti in quelle aree.

6) *Norme per l'esercizio dell'agricoltura nelle aree di rispetto*

È consentito l'esercizio delle attività agricole che non abbiano a comportare trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell'area o alterazioni all'ambiente agrario, non sono consentite colture ortofrutticole e florovivaistiche specializzate, serre, colture industriali di specie arboree a rapido accrescimento (se non in filari di ripa) allevamenti di suini, ovini e caprini, orti familiari.

Sono fatte salve le normali rotazioni agricole.

Nei limiti del fabbisogno familiare sono ammessi allevamenti di bovini, suini, e di animali di bassa corte.

È fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi paesistici (torrenti, rogge e canaletti di drenaggio, filari, boschine, sentieri campestri, orografia), o di provvedere alla loro ricostituzione secondo le indicazioni della planimetria di piano e secondo il piano di settore di intervento esecutivo.

È vietata la recinzione dei fondi agricoli, salvo:

— recinzioni temporanee autorizzate per il pascolo del bestiame di durata inferiore all'annata agraria;

— recinzioni fisse, limitatamente agli edifici esistenti, per esigenze di sicurezza dei beni e delle attività economiche.

Qualora un'area agricola sia lasciata incolta, il Consiglio Direttivo del Consorzio, previa diffida con assegnazione di termine non inferiore a 180 giorni, può approvare il progetto di intervento esecutivo per il ripristino delle coltivazioni o per forestazione, e comunque per le finalità istituzionali del Consorzio.

L'utilizzazione delle aree agricole è disciplinata dal regolamento esecutivo.

In quanto consentiti, agli interventi in questa zona si applicano le disposizioni relative alle modalità di intervento previste per le zone agricole all'art. 11, paragrafo 6.

#### Art. 8

(Zona di riserva naturale paesistica)

##### 1) *Destinazione funzionale principale*

Le aree comprese in questa zona sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali. La zona ricomprende inoltre gli spazi a verde prospicienti i complessi storico-ambientali di cui all'art. 13.

Gli interventi devono tendere alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

Nelle aree individuate con apposito simbolo grafico l'esercizio dell'agricoltura costituisce destinazione fun-

zionale principale, secondo le disposizioni del successivo paragrafo 3.

##### 2) *Destinazioni consentite*

Fruizione da parte del pubblico a scopo educativo e ricreativo, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti precisati dai successivi paragrafi 3 e 4, utilizzazioni forestali delle aree boscate, entro i limiti precisati dal precedente art. 6, interventi compatibili con le caratteristiche della zona, che il Consorzio del Parco e gli Enti consorziati, previo parere del Consorzio, riterranno necessari per l'attuazione degli scopi del Consorzio, nonché per finalità di miglior tutela ambientale, in particolare relativi al passaggio di percorsi ciclopedonali o equestri e tutela in aree delimitate di particolari specie animali e vegetali, o di particolari ecosistemi.

La zona, unitamente alla zona agricola di cui all'art. 11, è dichiarata di interesse agrituristico ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1979, n. 16.

##### 3) *Interventi consentiti e prescrizioni*

Gli interventi colturali sui boschi e le utilizzazioni forestali sono regolati dal paragrafo 3 dell'art. 6; i tagli e gli abbattimenti di piante, anche isolate, sono subordinati alla denuncia ed alle eventuali prescrizioni di cui all'art. 8 L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

Gli interventi nelle aree boscate e di rinnovazione spontanea delle specie arboree devono in particolare favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi da alto fusto, anche in attuazione dei piani di settore.

Sono consentiti comunque gli interventi, attuati o autorizzati dal Consorzio, per la conservazione del suolo, il ripristino e miglioramento delle canalizzazioni superficiali di drenaggio delle acque meteoriche, la formazione dei percorsi ciclopedonali ed equestri, interventi di ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna; inoltre tutti gli interventi previsti da piani di settore e da progetti di intervento esecutivo.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamento igienico statico e tecnologico, demolizione, ristrutturazione, anche con parziale demolizione e ricostruzione, ma in nessun caso in ampliamento dell'esistente.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di trasformazione d'uso per le conversioni ad uso agricolo ed a favore delle strutture per l'agriturismo.

Ogni intervento edilizio, quando ammesso, deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici oggetto dell'intervento, della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, che nella scelta dei materiali da costruzione.

##### 4) *Norme di tutela*

Si applicano oltre le norme di salvaguardia generale di cui all'art. 6, le seguenti disposizioni.

È vietato:

a) costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui al terz'ultimo e penultimo comma del precedente paragrafo;

b) costruire gallerie, sbancamenti, salvo nei casi autorizzati dal Consorzio ai sensi del successivo art. 20, paragrafo 1, 4° comma;

c) costruire strade, oleodotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;

d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma, anche in orti familiari, con le eccezioni di cui al paragrafo successivo;

e) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee autorizzate dal Consorzio a protezione delle macchie di nuova vegetazione anche spontanee o delle zone oggetto di intervento o delle aree che a giudizio del Consorzio debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia o per ragioni di pubblica incolumità con le eccezioni di cui al paragrafo successivo;

f) impiantare pioppeti o colture industriali di altra specie arborea a rapido accrescimento;

g) alterare o danneggiare l'ambiente forestale o agrario ed i terreni cespugliati, di brughiera o incolti;

h) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria, ove consentito;

i) attivare discariche, anche gestite da enti pubblici, con la sola eccezione delle discariche di materiale inerte predisposte e date in concessione dal Consorzio a scopi di ripristino ambientale;

l) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;

m) captare, deviare o occultare acque o risorgive.

#### 5) *Prescrizioni per le aree destinate all'agricoltura*

Nelle aree individuate con apposito simbolo grafico, nelle quali l'esercizio dell'agricoltura è destinazione funzionale propria, si applicano le norme di cui al precedente paragrafo 3, e del precedente paragrafo 4, ad eccezione dei divieti di cui alle lettere d), e) ed m).

È fatto obbligo altresì di salvaguardare i principali elementi orografici e paesistici (torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, boschine, sentieri campestri), e di provvedere alla loro ricostruzione secondo le indicazioni della planimetria di piano e secondo il piano di settore e progetti di intervento esecutivo.

L'esercizio dell'agricoltura è consentito nei limiti previsti dall'art. 11 purché non comporti significative alterazioni al paesaggio, alle barriere panoramiche e visuali.

La realizzazione di colture ortofrutticole e florovivai-stiche specializzate, di serre, di colture di specie arboree a rapido accrescimento (se non in filari di ripa) nonché allevamenti di bestiame, è soggetto ad autorizzazione consortile ai sensi dell'art. 4, punto 8.

È consentito il computo della superficie agraria inedita compresa in queste aree al fine della determinazione della volumetria agricola edificabile, sia per residenza agricola che per fabbricati rustici, in altre aree agricole interne o esterne al Parco, secondo gli indici di edificabilità vigenti in quelle aree.

#### Art. 9

(Zona Parco naturale)

##### 1) *Destinazione funzionale principale*

Le aree comprese in questa zona sono prevalentemente destinate al recupero naturalistico ambientale, attraverso il potenziamento delle macchie boscate esistenti, i nuovi rimboschimenti e la salvaguardia e nuova costituzione di prati e radure calpestabili; nonché alla fruizione da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione.

##### 2) *Destinazioni consentite*

a) Opere di conservazione del suolo, ripristino o miglioramento delle canalizzazioni superficiali di drenaggio, formazione di sentieri ciclopeditali;

b) esercizio dell'agricoltura;

c) escavazione dell'argilla, nei limiti previsti dall'art. 24;

d) organizzazione di manifestazioni sportive, folcloristiche, di spettacolo;

e) attendamenti e campeggi, nei limiti previsti dall'art. 22.

#### 3) *Prescrizioni e norme di tutela*

a) Ai complessi boscati naturali o artificiali, ed anche alle singole piante presenti nella zona, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 6 relativo alle norme di salvaguardia generale; i tagli e gli abbattimenti di piante, anche isolate, sono subordinati alla denuncia ed alle eventuali prescrizioni di cui all'art. 8, L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

b) l'esercizio dell'agricoltura è consentito con la normativa prevista all'art. 8 punto 5 penultimo comma, sulle aree già utilizzate a tal fine alla data di entrata in vigore del piano, nonché sulle rimanenti aree, previa autorizzazione del Consorzio;

c) possono essere realizzate attrezzature minime di supporto per il gioco e la vita all'aria aperta, purché non comportino manufatti edilizi, salvo che per servizi igienici;

d) negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, demolizione;

e) ogni intervento edilizio quando ammesso, deve essere effettuato nel rispetto del carattere architettonico degli edifici oggetto dell'intervento, della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, che nella scelta dei materiali da costruzione.

#### 4) *Modalità di attuazione*

Il rimboschimento e il recupero delle macchie boscate e tutti gli altri obiettivi principali sono disposti mediante piani di settore, piano di gestione o interventi esecutivi.

Sono soggette a interventi esecutivi di iniziativa pubblica, nell'ambito dei piani di settore, se approvati, la realizzazione delle attrezzature minime di supporto, le opere di conservazione e tutela dell'ambiente e del suolo, le piste ciclopeditali.

Sono soggetti ad autorizzazione del Consorzio gli interventi culturali e di manutenzione del bosco e del sottobosco, l'esercizio dell'agricoltura su aree non utilizzate a tal fine alla data di entrata in vigore del presente piano, l'allestimento di attendamenti e campeggi, l'organizzazione delle manifestazioni consentite.

#### Art. 10

(Zona Parco attrezzato)

##### 1) *Destinazione funzionale*

Le aree comprese in questa zona sono destinate al verde attrezzato, pubblico o privato di uso o interesse pubblico, di livello intercomunale.

Sono ammesse le seguenti attrezzature, a condizione che, per le loro caratteristiche, siano effettivamente funzionali a utenza intercomunale:

— attrezzature sportive;

— attrezzature culturali;

— attrezzature per le attività ricreative e di svago, per il tempo libero, per il ristoro;

— installazioni per il campeggio, in conformità alle norme di cui al successivo art. 22;

— servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse; i parcheggi dovranno avere i requisiti di cui all'art. 19;

— l'eventuale residenza del personale di custodia e

gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature consentite.

L'attrezzatura ospedaliera esistente all'interno del Parco nei Comuni di Garbagnate e Senago è confermata nella sua attuale destinazione funzionale.

2) *Interventi consentiti, prescrizioni*

a) Negli edifici ed attrezzature esistenti in questa zona, anche se ad utilizzazione difforme rispetto alla destinazione funzionale, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico, demolizione.

b) Previa verifica di coerenza con la destinazione di zona da parte del Consorzio e stipulazione della convenzione, di cui al successivo paragrafo 3, sono consentiti interventi di ristrutturazione, anche in ampliamento e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature compatibili, entro i seguenti indici calcolati sull'area oggetto dell'intervento:

— superficie massima per edifici, attrezzature e impianti coperti in forma permanente = ...10% dell'area;

— altezza massima degli edifici 2 piani fuori terra e comunque non oltre i 10 m;

e, per i soli nuovi interventi:

— superficie minima a verde permeabile, non attrezzata = ...50% dell'area;

— superficie minima boscata = ...20% dell'area;

— superficie fondiaria massima utilizzabile per edifici, attrezzature e impianti = ...50% dell'area.

Tali indici si intenderanno osservati anche nel caso in cui, in base alla convenzione, la superficie a verde permeabile e la superficie boscata siano cedute in tutto o in parte gratuitamente al Consorzio.

c) L'attrezzatura ospedaliera esistente all'interno del Parco nei Comuni di Garbagnate e Senago può essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamento igienico, statico e tecnologico, ristrutturazione anche in ampliamento, entro l'area di pertinenza definita dalla planimetria di piano ed entro gli indici urbanistici attuali o indicati negli strumenti urbanistici comunali, in sede di variante di adeguamento di cui all'art. 3.

d) I complessi boscati naturali ed artificiali, ed anche le singole piante, esistenti all'interno di questa zona, devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione culturale, ai sensi del precedente art. 6.

I tagli e gli abbattimenti, anche di piante isolate, sono subordinati alla denuncia ed alle eventuali prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

e) Ogni intervento deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente del Parco e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce, sia nella scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi aperti.

f) Le aree di pertinenza degli impianti e le attrezzature non possono estendersi, neppure per successivi ampliamenti o per estensione della recinzione, al di fuori della zona a parco attrezzato.

g) Le attività consentite in questa zona saranno disciplinate dai regolamenti comunali e consortili, oppure, nel caso di attrezzature private, dalla convenzione di cui al successivo paragrafo 3.

h) È consentito, fino all'attuazione del piano, l'esercizio dell'agricoltura con le norme previste dall'art. 8 punto 5 penultimo comma sulle aree già utilizzate a tal fine

alla data di entrata in vigore del piano, nonché sulle rimanenti aree, previa autorizzazione del Consorzio.

i) È consentito, fino all'attuazione del piano, iniziare o continuare attività di coltivazione di cave di argilla, ai sensi del successivo art. 24.

3) *Modalità di attuazione*

In questa zona il piano è attuato mediante:

— progetti di intervento esecutivo del Consorzio, estesi di norma all'intero comparto d'intervento previsto dalla planimetria di piano;

— progetti d'intervento esecutivo dei Comuni, previa stipulazione di una convenzione con il Consorzio che garantisca l'uso consortile delle attrezzature;

— interventi esecutivi convenzionati di privati, singoli o associati, per la realizzazione di nuove attrezzature; la convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione dei servizi da realizzare, i prezzi convenzionati, cui i servizi stessi devono essere prestati, la durata della convenzione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità e i termini per l'eventuale cessione dell'area e delle attrezzature alla scadenza fissata;

— interventi esecutivi convenzionati di privati, singoli o associati, sugli edifici e sulle attrezzature esistenti; la convenzione con il Consorzio, verificata la compatibilità delle attrezzature previste o ristrutturate con la destinazione funzionale della zona, ne garantisce condizioni di almeno parziale accessibilità pubblica, in forme da concordarsi di volta in volta, anche con eventuale indennizzo o agevolazione da parte del Consorzio; nel caso di verificata impossibilità di garantire una accessibilità pubblica anche parziale delle attrezzature, per ragioni inerenti la natura, il costo, il carattere o le consuetudini di fruizione delle stesse, la convenzione dovrà prevedere un parziale o totale indennizzo sostitutivo a favore del Consorzio;

— concessione o autorizzazione edilizia per gli interventi previsti dal paragrafo 2 lettera a).

Per le concessioni riguardanti interventi di ristrutturazione dell'esistente attrezzatura ospedaliera, il parere del Consorzio è vincolante solo sotto il profilo dell'inserimento ambientale delle opere da realizzare.

Art. 11

(Zona agricola del Parco)

1) *Destinazione funzionale*

Le aree comprese in questa zona sono destinate all'esercizio delle attività agricole, ivi comprese:

— le colture ortofrutticole e florovivaistiche specializzate;

— le colture industriali di specie arborea a rapido accrescimento;

— gli allevamenti zootecnici:

- bovini ed equini, fino ad un carico massimo di 20 q.li di bestiame vivo per ettaro;

- avicoli e cunicoli e selvaggina fino ad un carico massimo di 10 q.li di bestiame vivo per ettaro;

- ovini e caprini, solo stabulati o semibradi, fino ad un carico massimo di 20 q.li di bestiame vivo per ettaro;

— gli allevamenti di suini e di animali di bassa corte, nei limiti del fabbisogno familiare;

— gli orti familiari secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, punto 5).

con esclusione di:

— allevamenti zootecnici di suini.

Il rapporto di bestiame vivo per ettaro è riferito alle sole aree comprese nel Parco in cui è consentito l'esercizio dell'agricoltura.

L'attività connessa agli allevamenti zootecnici è ulteriormente regolamentata, per garantire la produttività delle aziende nel rispetto delle esigenze di tutela del parco, da specifico piano di settore mediante il quale sono ridefiniti, in relazione a ciascuna specie animale allevabile, le misure di carico massimo di bestiame vivo per ettaro, nonché gli eventuali indennizzi per i conduttori agricoli in relazione alle limitazioni imposte alla loro attività dalla presenza del Parco.

Ferme restando le procedure per l'adozione e la pubblicazione disciplinate dall'art. 4 par. 2, il piano di settore di cui al precedente comma è approvato dall'Assemblea del Consorzio sentiti i Comitati agricoli di zona.

Ad approvazione avvenuta del piano di settore, o comunque decorsi tre anni dall'entrata in vigore del piano territoriale, le limitazioni relative al carico massimo di bestiame vivo per ettaro di cui al primo comma cessano di avere applicazione.

#### 2) Destinazioni consentite

È consentita l'edificazione di servizio all'agricoltura nei limiti di cui al successivo paragrafo 3.

La zona, unitamente alla zona di riserva naturale paesistica, è dichiarata di interesse agrituristico ai sensi dell'art. 2 L.R. 19 gennaio 1979, n. 16.

Sono consentiti tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona, che il Consorzio del Parco e gli Enti Consorziati, previo parere del Consorzio, riterranno necessari per l'attuazione degli scopi propri del Consorzio, nonché per finalità di miglior tutela ambientale; in particolare gli interventi relativi al passaggio di percorsi ciclopedonali o equestri.

Sono consentiti:

a) i campeggi mobili di cui all'art. 19, 1° comma, lettera a), L.R. 10 dicembre 1981, n. 71, nelle sole aree destinate ad arboricoltura da legno, ai sensi del successivo art. 22;

b) le cave di argilla, ai sensi del successivo art. 24.

#### 3) Edificazione di servizio

È data priorità al recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente.

Negli edifici per la residenza agricola e nei fabbricati rustici al servizio dell'agricoltura esistenti in questa zona sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamento igienico, statico e tecnologico, ristrutturazione, trasformazione d'uso per le conversioni ad uso agricolo anche per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli aziendali ed a favore delle strutture per l'agriturismo.

Gli interventi che comportino demolizione e ricostruzione, o ampliamento dell'esistente e gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nei limiti dei seguenti indici:

a) per le abitazioni annesse alle aziende agricole, in funzione della conduzione del fondo:

— 0,005 mc/mq su terreni a arboricoltura da legno o da frutto;

— 0,015 mc/mq sugli altri terreni;

e per le sole nuove edificazioni:

— 50.000 mq lotto minimo per intervento;

— 500 mc max limite volumetrico per azienda;

b) per i fabbricati rustici di servizio utili all'attività agricola quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole, compresi i locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli, ed altre costruzioni analoghe, necessari e strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività produttiva delle aziende singole o associate:

— rapporto massimo di copertura: 3%;

— altezza massima (esclusi silos, serbatoi e impianti tecnologici): m. 7,50;

c) per serre fisse di aziende orticole e florivivaistiche:

— rapporto massimo di copertura: 5%;

— altezza massima m. 4.

Gli indici sopra indicati debbono essere computati sulla sola superficie aziendale di proprietà compresa nel perimetro del Parco nella zona «agricola», con esclusione dal computo stesso di eventuali terreni aziendali esterni al perimetro del Parco.

Per l'edificazione su terreni esterni al perimetro del Parco, possono essere asserviti terreni agricoli liberi compresi nel perimetro stesso, secondo gli indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Nel caso di frazionamento del fondo posteriore alla data di approvazione del presente piano, gli indici per l'edificazione dovranno essere verificati, tenendosi conto delle eventuali edificazioni esistenti sull'intera proprietà aziendale, anteriore al frazionamento.

Le concessioni edilizie per la residenza di servizio sono rilasciate previa verifica dell'esistenza delle infrastrutture agricole, ovvero previo impegno del richiedente la concessione ad eseguire contemporaneamente l'edificio residenziale e gli edifici rustici di servizio.

È vietata la recinzione dei fondi agricoli, salvo:

— recinzioni temporanee autorizzate per il pascolo del bestiame, di durata inferiore all'annata agraria;

— recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione;

— recinzioni fisse, limitatamente agli edifici esistenti, agli impianti e colture ortofrutticole e florovivaistiche specializzate, per comprovate esigenze di sicurezza dei beni e delle attività economiche.

#### 4) Disposizioni transitorie

Negli edifici o parti di edifici agricoli costruiti in data anteriore all'istituzione del Parco e inutilizzati da più di dieci anni sono consentiti interventi di ristrutturazione e trasformazione d'uso anche per utilizzazioni extragricole purché coerenti con i criteri specificati all'art. 12 paragrafo 3 lettera e) e previa stipulazione di un atto di asservimento da trascrivere nei registri immobiliari, redatto al fine di garantire il mantenimento di un fondo ineditato e ineditabile di superficie corrispondente (secondo gli indici di cui al paragrafo precedente) al volume o alla superficie coperta di cui si realizza la trasformazione d'uso.

Gli edifici di cui al comma precedente sono individuati dai Comuni in sede di variante di adeguamento di cui all'art. 3 paragrafo 2, con l'osservanza dei criteri dell'art. 12 paragrafi 3 e 4.

Negli edifici o parti di edifici esistenti aventi utilizzazione extraagricola alla data di entrata in vigore della Legge istitutiva del Parco, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, demolizione.

#### 5) Prescrizioni e norme di tutela

L'esercizio delle attività conformi alle destinazioni di zona dovrà salvaguardare i principali elementi paesistici (torrenti, rogge e canaletti di drenaggio, filari, boschine, sentieri campestri, orografia) o, nel caso siano andati distrutti, provvedere alla loro ricostituzione secondo le indicazioni della planimetria di piano o secondo i progetti di intervento esecutivo.

Gli interventi edilizi dovranno essere effettuati nel massimo rispetto dei caratteri architettonici dell'edilizia rurale e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta del-

le soluzioni tipologiche e morfologiche, sia nella scelta dei materiali da costruzione.

Nelle serre fisse è fatto divieto di pavimentazione con platea di cemento e con ogni altro materiale inamovibile.

#### 6) Modalità di attuazione

L'utilizzazione delle aree comprese in questa zona dovrà conformarsi al regolamento di esecuzione.

L'edificazione è ammessa solo da parte dei soggetti aventi i requisiti specificati all'art. 3 della L.R. 7 giugno 1980, n. 93, 1° comma ed è subordinata agli accertamenti ed agli atti di impegno di cui al 2° comma del medesimo articolo.

Alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trasciversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione di destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali.

Gli interventi di carattere edilizio sono consentiti previa concessione o autorizzazione edilizia, salvi i casi ammessi di trasformazione d'uso o di complessa ristrutturazione di edifici esistenti, da attuarsi mediante intervento convenzionato.

Sono altresì subordinati a intervento convenzionato gli interventi di ripristino idrogeologico o ambientale di aree utilizzate precedentemente all'entrata in vigore della presente normativa in difformità alla normativa stessa.

Sono soggette ad autorizzazione del Presidente del Consorzio del Parco, fatte salve le competenze di altre autorità amministrative:

a) gli interventi di bonifica agraria (o comunque destinati ad incidere in misura significativa sul paesaggio agrario e sugli elementi che lo determinano);

b) le recinzioni temporanee per il pascolo del bestiame e per le aree di nuova piantagione arborea;

c) i campeggi ammessi; vedi art. 22;

d) le cave di argilla; vedi art. 24;

e) l'introduzione dell'orticoltura, frutticoltura, floricoltura e vivaistica specializzata.

Per gli interventi di iniziativa pubblica, il Consorzio del Parco e gli Enti consorziati provvedono agli atti necessari secondo il precedente art. 4.

Ai nuovi impianti di colture arboree a rapido accrescimento sono concessi i contributi previsti dall'art. 15, 3° comma, della L.R. 5 aprile 1976, n. 8; in particolare, sono considerati prioritari i nuovi impianti relativi alle aree contrassegnate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, per le quali i contributi sono concessi anche per impianti di superficie inferiore ai 5 ettari.

### Art. 12 (Zona edificata)

#### 1) Destinazione funzionale

a) Le aree comprese in questa zona sono destinate alla residenza e alle attività produttive compatibili con il Parco, nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti:

b) con apposito simbolo grafico sono individuate nell'allegata planimetria di piano le aree relative ad edifici e impianti esistenti incompatibili con le finalità del Parco.

Tali immobili sono soggetti a interventi, atti a rimuovere le cause di incompatibilità convenzionati con il

Consorzio, o all'acquisizione, secondo le norme previste nell'art. 25.

#### 2) Prescrizioni attuative

Le aree comprese in questa zona sono regolate:

— dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, da adottarsi con variante di adeguamento di cui all'art. 3, in conformità ai criteri generali fissati nel paragrafo 3 del presente articolo;

— dalle disposizioni vincolanti e prevalenti dettate dal paragrafo 4 del presente articolo.

In sede di variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale potranno essere indicati nuovi edifici o impianti incompatibili con le finalità del Parco, di cui al paragrafo 1 lettera b).

Fino alla data di approvazione della variante dello strumento urbanistico comunale si applicano le norme previste dai paragrafi 4 e 6 del presente articolo le quali prevalgono sulle disposizioni vigenti degli strumenti urbanistici comunali.

#### 3) Criteri e limiti da osservarsi in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali per la zona edificata

a) Lo strumento urbanistico comunale stabilisce per tutte le aree la destinazione d'uso urbanistico, gli interventi consentiti, nonché gli eventuali indici o parametri percentuali di incremento di edificabilità.

b) La destinazione d'uso potrà essere stabilita anche in difformità della destinazione preesistente e potrà, per le aree dichiarate incompatibili di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, prevedere il recupero dell'area a riserva o Parco naturale. Tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del Parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.

c) Di norma, lo strumento urbanistico comunale non potrà consentire opere di nuova edificazione, se non quelle esplicitamente previste in piano di settore anche parziale, che specifichi le previsioni o le prescrizioni del P.T.C. relativamente alle zone edificate. Le aree libere saranno prioritariamente destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per adeguare i nuclei edificati esistenti interni al Parco ed i volumi aggiuntivi eventualmente ammessi, agli standards minimi di Legge: per le aree cimiteriali esistenti, gli ampliamenti sono ammessi mediante intervento esecutivo di iniziativa del Comune ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6.

d) Lo strumento urbanistico comunale favorisce il recupero dell'esistente mediante l'esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di demolizione delle superfetazioni, di adeguamento igienico, statico e tecnologico, ed anche di restauro conservativo che non comporti modificazioni alla destinazione d'uso e sia esteso all'intero edificio.

e) Lo strumento urbanistico potrà consentire interventi di trasformazione d'uso, ristrutturazione edilizia (anche con demolizione e ricostruzione), restauro conservativo comportante opere di ristrutturazione o di completamento, solo se finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d'uso; miglioramento estetico e più positivo inserimento ambientale degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell'inquinamento acustico; riduzione dei flussi di traffico indotti; creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero); per le fornaci è privilegiato il mantenimento della produzione di laterizi, tipica della zona.

f) Gli indici di edificabilità o i parametri d'incremento volumetrici sono determinati dagli strumenti urbanistici comunali avuto riguardo alla finalità di conseguire un assetto definitivo delle aree il più possibile compatibile con il Parco.

Tali incrementi volumetrici devono essere determinati tenendo conto della densità edilizia e della situazione esistente, ed anche, per i complessi produttivi, della eventuale avvenuta utilizzazione dell'incremento volumetrico del 10% consentito (a tantum dalla normativa di salvaguardia del Parco (art. 7 - L.R. 20 agosto 1976, n. 31, e successive modifiche e integrazioni).

g) Lo strumento urbanistico dovrà garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.

h) Nel caso delle fornaci esistenti, gli incrementi ammessi di cui al precedente paragrafo e) possono essere definiti con riferimento alla superficie coperta anziché al volume, purché sia mantenuta la destinazione specifica d'uso di attività di produzione di laterizi.

#### 4) Disposizioni immediatamente vincolanti e prevalenti sulla pianificazione comunale

a) All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammesse le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali. Altresì è consentita la movimentazione dell'argilla nell'area delle fornaci e dei relativi depositi. Pertanto la vegetazione prodottasi su tali depositi può essere asportata in deroga al precedente art. 6 punto 3. La recinzione non potrà comunque essere estesa oltre i limiti della zona edificata, indicati nella planimetria di piano.

Sono vietati i depositi di rottami, stracci, rifiuti di qualsiasi genere, auto in demolizione. In sede di piano urbanistico attuativo o con ordinanza del Sindaco o del Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio Direttivo, potrà essere imposto il ripristino degli spazi aperti, interni alle aree di pertinenza, particolarmente incompatibili sotto il profilo ambientale.

b) Nelle aree comprese in questa zona e confinanti con la zona di riserva naturale orientata e paesistica gli abbattimenti di piante, anche isolate, sono subordinati alla denuncia ed alle eventuali prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

c) Ogni intervento di ampliamento, di trasformazione d'uso, di ristrutturazione o di modificazione del tipo di attività produttiva in esercizio riguardante insediamenti industriali o artigianali è soggetto alla regolamentazione di cui al successivo articolo sulla compatibilità ambientale.

d) Per i forni Hoffmann compresi in questa zona, sono consentite solo le opere atte a preservare e valorizzare l'originaria struttura.

e) Le aree occupate dai depositi di argilla, transitoriamente di pertinenza delle fornaci, sono indicate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano e sono escluse dalle zone per le quali è fatto rinvio alla pianificazione comunale ai sensi del precedente punto 3.

Per le aree stesse si applicano le previsioni definitive del presente piano dal giorno in cui sarà cessata l'attività di produzione dei laterizi.

f) Gli interventi di trasformazione d'uso, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo, opere di completamento, ampliamento, sopraelevazione, integrazione volumetrica, nonché ogni insediamento di nuove attività nei complessi produttivi esistenti, sono soggetti, fatti salvi i provvedimenti di competenza comunale, ad autorizzazione del Consorzio per quanto riguarda l'inseri-

mento ambientale dell'intero complesso edilizio e delle relative pertinenze, nonché il rispetto dei criteri indicati alle lettere e) ed f) di cui al precedente paragrafo 3.

g) Nelle aree relative ad edifici e impianti incompatibili col Parco, di cui al precedente paragrafo 1 lettera b, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria nonché, mediante interventi esecutivi convenzionati con il Consorzio, gli interventi atti a rimuovere le cause di incompatibilità.

h) Per le aree cimiteriali esistenti, gli ampliamenti sono ammessi mediante intervento esecutivo di iniziativa del Comune ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5.

#### 5) Normativa transitoria

Fino all'adeguamento dei singoli strumenti urbanistici generali comunali alle prescrizioni del Piano Territoriale del Parco:

a) sono consentiti negli edifici esistenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamento igienico, statico e tecnologico, demolizione parziale o totale;

b) sono consentiti negli edifici esistenti, interventi di trasformazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, ristrutturazione (anche con demolizione parziale e ricostruzione), restauro conservativo comportante opere di ristrutturazione, sempre entro i volumi esistenti (con la sola eccezione specificata nella successiva lettera c), solo se finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d'uso; miglioramento estetico e più positivo inserimento ambientale degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi; riduzione dei flussi di traffico indotti, creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero);

c) non sono consentiti incrementi volumetrici degli edifici esistenti, se non strettamente connessi con necessità di adeguamento igienico o tecnologico.

Sono consentiti ampliamenti fino al 10% del volume esistente per gli edifici destinati ad attività produttive che non abbiano già fruito di tale concessione ai sensi della normativa di salvaguardia del Parco stabilita dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; per le fornaci l'ampliamento del 10% è riferito alla superficie coperta;

d) ogni intervento deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.

#### Art. 13

(Zona di interesse storico-ambientale)

##### 1) Destinazione funzionale

Sono compresi in questa zona i soggetti a speciale tutela storico-ambientale gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonché le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze, ritenuti di particolare interesse architettonico, storico e ambientale, rispetto al territorio consortile circostante e all'intero Parco.

Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica.

##### 2) Interventi consentiti e modalità di attuazione

Con esclusione delle zone di cui al 4 punto:

a) In questa zona il piano è obbligatoriamente attuato mediante piano di settore esteso a tutti gli immobili

compresi nella zona, o a parte di essi, in conformità alle norme di cui al paragrafo successivo.

Il piano di settore individua le destinazioni specifiche consentite, garantendo, anche in caso di utilizzazioni esclusivamente private, il parziale accesso controllato da parte del pubblico per la visita degli spazi interni ed esterni di maggior pregio.

Il piano di settore stabilisce, altresì, gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi e le modalità di attuazione.

Nel caso di utilizzazioni in tutto o in parte private, qualsiasi intervento previsto dal piano di settore sarà subordinato a intervento convenzionato ai sensi del precedente articolo 4.

b) In assenza del piano di settore, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante autorizzazione edilizia, nonché interventi di restauro conservativo e adeguamento igienico, statico e tecnologico, mediante autorizzazione o concessione edilizia previo il parere favorevole del Consorzio del Parco.

È vietata ogni trasformazione dell'uso, in atto alla data di pubblicazione del progetto del presente piano. Nelle ville e altri immobili residenziali è altresì, vietato ogni frazionamento o modificazione interna della superficie delle unità immobiliari.

Sono comunque consentiti, anche prima dell'adozione del piano di settore, gli interventi convenzionati con il Consorzio che assicurino l'accessibilità o l'utilizzazione pubblica dei complessi tutelati, nonché gli interventi esecutivi di iniziativa del Consorzio, per finalità di tutela, ovvero per acquisizione dell'immobile al patrimonio del Consorzio.

c) Per gli immobili e i complessi tutelati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, restano ferme le concorrenti competenze degli organi dello Stato.

### 3) Norme di tutela e prescrizioni

a) Ogni intervento ammesso deve essere effettuato nel massimo rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.

b) È vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione integrale. Non sono ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici, salvo quelli necessari per il recupero di sottotetti, locali interrati, rustici e strutture comunque esistenti.

Gli strumenti urbanistici comunali possono dettare, in proposito, disposizioni integrative o specificative.

d) I fabbricati al servizio dell'agricoltura esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano possono essere trasformati d'uso, secondo le previsioni del piano di settore, di cui al paragrafo precedente. In tal caso, il piano di settore determina le superfici agricole da vincolare, nei modi per le quantità e per gli effetti del paragrafo 4 dell'articolo 11.

e) I giardini e gli spazi aperti delle ville e residenze comprese in questa zona devono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Per l'abbattimento di piante e la loro sostituzione si applicano le norme di tutela della vegetazione previste dall'articolo 8, L.R. n. 27 gennaio 1977, n. 9.

f) Non è consentita alcuna nuova utilizzazione degli spazi aperti, dei giardini e dei cortili di pertinenza delle ville, e delle residenze, né di carattere agricolo, né ortofrutticolo né florovivaistico, né per deposito di materiali.

Anche in assenza del piano di settore può essere consentita, previa convenzione, la creazione di modeste at-

trezzature da gioco e da giardino che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono.

h) Salve le previsioni del piano di settore, è vietato il frazionamento interno degli immobili o delle pertinenze dell'edificio principale.

### 4) Fornaci

Le fornaci comprese in questa zona sono da conservare nelle loro caratteristiche fondamentali quali esempi di archeologia industriale di riferimento storico per tutta la regione.

È ammesso il riutilizzo di questi complessi purché finalizzato alla piena attuazione degli scopi del parco di cui all'art. 3 della L.R. 31/76; gli interventi sono previsti dal piano di settore o, in mancanza, convenzionati con il Consorzio e concessi o autorizzati dal Sindaco.

Tutti gli interventi devono tendere a recuperare l'originaria struttura e gli spazi aperti, comprese le «gambette» per l'essicazione naturale dei mattoni. È altresì ammesso il riuso degli spazi coperti delle tettoie originarie, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente.

Per le fornaci in attività alla data di approvazione del presente piano in deroga a quanto previsto dalla lettera c) del paragrafo secondo dell'art. 12, sono consentiti anche interventi di adeguamento igienico, statico e tecnologico; è inoltre consentita la ristrutturazione edilizia ed urbanistica con ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie esistente, vincolata alla prosecuzione della attività produttiva e nel rispetto dell'esteriore aspetto degli edifici.

## Art. 14

### (Zona di protezione)

#### 1) Destinazione funzionale

Le aree comprese in questa zona sono destinate alla creazione di opportuno distacco tra le aree di normale urbanizzazione e le aree di maggior tutela.

Si suddividono in aree SR, che possono essere destinate a servizi e attrezzature di interesse pubblico di livello comunale, e in aree SI, che possono essere destinate a servizi annessi all'industria.

#### 2) Prescrizioni attuative

Le aree comprese in questa zona sono regolate dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, da adottarsi in sede di variante di adeguamento ai sensi del precedente articolo 3, in conformità ai criteri generali fissati dal paragrafo 3 seguente.

Fino alla data di approvazione della variante di adeguamento eventuali interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche potranno essere approvati soltanto previo parere favorevole del Consorzio. Fino alla data stessa, è esclusa ogni utilizzazione privata, diversa da quella in atto alla data di entrata in vigore del presente piano. È in ogni caso consentita l'utilizzazione agricola, secondo le norme del paragrafo 6 dell'art. 7.

#### 3) Criteri e prescrizioni da osservarsi in sede di variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

a) Lo strumento urbanistico comunale deve individuare, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, le destinazioni d'uso ammesse nonché le costruzioni e impianti eventualmente consentiti, tenuto conto della compatibilità con la vicinanza del Parco.

b) Le superfici coperte, le densità volumetriche e le altezze degli edifici ed impianti eventualmente ammessi devono stabilirsi in modo da garantire la massima percentuale di aree verdi e la permeabilità visiva; in linea indicativa e di massima il Comune tiene conto degli indici fissati dall'articolo 10 per la realizzazione di nuovi impianti in zona Parco attrezzato.

c) Lo strumento urbanistico deve imporre la sistema-

zione a verde e congrua piantumazione delle aree libere da costruzioni e impianti e garantire in particolare previsioni di cortine alberate soprattutto lungo i confini del Parco.

d) Nelle zone SI possono essere ammessi edifici di impianti di depurazione e trattamento delle acque di servizio delle industrie esistenti purché non siano adibiti ad attività (anche di magazzinaggio o deposito) inerenti o connesse con il ciclo produttivo: il vincolo di non utilizzare gli edifici stessi per il ciclo produttivo deve risultare da atto trascritto nei registri immobiliari; la violazione del vincolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 Legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le costruzioni in totale difformità rispetto alla concessione edilizia.

e) Nell'ipotesi della lettera d) e in ogni altro caso in cui lo strumento urbanistico comunale ammetta l'utilizzazione edificatoria da parte del privato delle aree comprese in questa zona il rilascio di concessione edilizia viene subordinato a preventiva convenzione con il Comune, sulla quale è acquisito il parere favorevole del Consorzio.

f) Lo strumento urbanistico comunale impone che la progettazione esecutiva, sottoposta a parere favorevole del Consorzio, debba essere coerente con la presenza del Parco, soprattutto in funzione della permeabilità visiva e della massima possibile continuità ed integrazione tra le aree verdi.

#### Art. 15

(Verifica di compatibilità ambientale)

##### 1) *Casi di verifica di compatibilità ambientale*

La verifica di compatibilità ambientale è obbligatoria nei seguenti casi:

- nuovi insediamenti, ristrutturazione edilizia, o ampliamento di edifici o complessi industriali e artigianali;
- trasformazione d'uso, modificazione del tipo di attività produttiva o ristrutturazione del ciclo produttivo in edifici industriali e artigianali già esistenti;
- nuovo insediamento, o ristrutturazione, o ampliamento di attività di lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli, anche in zona agricola;
- nuovo insediamento, o ristrutturazione, o ampliamento di edifici per allevamenti zootecnici;
- strade, infrastrutture;
- opere in deroga di cui all'art. 27.

Il Consorzio può, inoltre richiedere la verifica di compatibilità ambientale per interventi diversi da quelli indicati al comma precedente, qualora abbiano o possano avere rilevanti ripercussioni sull'equilibrio dell'ambiente circostante, ovvero quando si renda necessario accertare che gli interventi stessi non compromettano il perseguimento delle finalità ambientali indicate dal piano.

##### 2) *Dichiarazione di compatibilità ambientale*

Quando la verifica di compatibilità ambientale è obbligatoria, si effettua in base a dichiarazione da allegare alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Qualora si tratti di intervento non soggetto a rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, l'intervento è subordinato ad autorizzazione del Consorzio e la relativa dichiarazione deve essere allegata alla domanda.

La dichiarazione di compatibilità ambientale da parte dell'interessato, quando è obbligatoria, deve contenere:

- a) la destinazione d'uso degli impianti previsti e le loro caratteristiche e quelle relative alla produzione;
- b) il numero degli addetti previsti nell'occupazione;
- c) la valutazione degli effetti negativi e positivi dell'insediamento in riferimento alla situazione dell'ambiente naturale, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e

da rumori, nonché agli scarichi nel suolo ed in sottosuolo;

d) la rete dei trasporti esistenti, la sua idoneità con riguardo alle esigenze della produzione e a quelle degli addetti.

Il contenuto della dichiarazione, quando richiesta dal Consorzio, è indicato dal medesimo, in relazione alle verifiche ambientali ritenute necessarie.

La dichiarazione deve essere convalidata da una perizia di uno o più tecnici professionisti iscritti agli albi professionali che garantiscano sotto la loro personale responsabilità il rispetto delle disposizioni statali, regionali e consortili vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e la idoneità delle soluzioni tecniche per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.

Prima del rilascio del titolo abilitativo richiesto, gli elementi essenziali della dichiarazione debbono essere trasfusi, a cura e spese del richiedente, in convenzione da stipularsi con il Consorzio o in atto di impegnativa unilaterale, da trascriversi nei registri immobiliari.

#### Art. 16

(Terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

##### 1) *Identificazione*

Sono individuate con appositi simboli grafici, nella tavola n. 4, le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e le aree alle quali è proposta l'estensione del vincolo.

Alle aree soggette a tale vincolo si applicano le disposizioni del richiamato Regio decreto, dell'art. 40, L.R. 15 aprile 1975, n. 51, e dell'art. 25, L.R. 5 aprile 1976, n. 8.

##### 2) *Autorizzazioni*

Le autorizzazioni, previste dall'art. 7, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono rilasciate, per i terreni vincolati compresi nel perimetro del Parco, dal Presidente del Consorzio, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 4.

L'autorizzazione è rilasciata quando sia conforme alle disposizioni del presente piano e dei suoi strumenti attuativi, e ricorrono le condizioni richieste dalla legislazione richiamata al paragrafo precedente.

La domanda, indirizzata al Presidente del Consorzio, è presentata, unitamente alla documentazione relativa, al Sindaco del Comune territorialmente competente, il quale ne cura l'istruttoria.

Si osservano le disposizioni regionali in materia.

#### Art. 17

(Immobili e servitù militari)

##### 1) *Immobili militari*

Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione militare, in Comune di Ceriano Laghetto, sono incompatibili con il Parco. Il Consorzio, tramite la Regione, adotta le iniziative e le proposte al fine di promuovere l'armonizzazione al piano delle aree interessate, ai sensi dell'art. 3, Legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Le previsioni di piano relative a tali immobili divengono efficaci dalla data di cessazione dell'uso a fini militari e da tale data decorre il termine stabilito dall'art. 3 paragrafo 2 per l'adozione della variante di adeguamento da parte dei Comuni interessati.

La Regione, qualora intenda consultare il Comitato misto paritetico, costituito dall'art. 3, Legge 24 dicembre 1976, n. 898, relativamente alle aree comprese nel Parco, sente preventivamente il parere del Consorzio.

##### 2) *Servitù militari*

Le previsioni del piano, relative alle aree soggette alle limitazioni costituite ai sensi dell'art. 2, Legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono osservate, in quanto compatibili con le limitazioni stesse.

Relativamente alle aree medesime, l'Amministrazione militare esercita i propri poteri di autotutela, anche in deroga alle disposizioni del presente piano.

### 3) *Criteri aggiuntivi alla pianificazione comunale*

Nella variante di adeguamento i Comuni devono osservare i criteri stabiliti dall'art. 12, favorendo inoltre l'estensione della destinazione a riserva naturale orientata a tutti i terreni che ne abbiano i requisiti, per coerenza con la destinazione delle aree limitrofe.

#### Art. 18

##### (Linee e stazioni ferroviarie)

Nella planimetria di piano sono indicate le linee ferroviarie che interessano l'area del Parco e le relative stazioni esistenti e di progetto; ad esse e alle relative fasce di rispetto si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.

Eventuali progetti di ristrutturazione delle linee ferroviarie, per i tratti che interessano l'area del Parco, sono sottoposti al parere del Consorzio, al fine di garantire, ove possibile, la riduzione dell'effetto di barriera sia sotto il profilo visuale che funzionale.

#### Art. 19

##### (Viabilità, parcheggi, circolazione, percorsi)

### 1) *Strade di pubblico transito*

Il piano territoriale indica la maglia fondamentale della viabilità pubblica interna al Parco.

Le rappresentazioni planimetriche sono indicative, per le strade di futura realizzazione, e possono essere meglio precisate in sede di intervento esecutivo.

La realizzazione delle nuove strade pubbliche previste dal piano e l'ampliamento o modificazione delle strade esistenti sono soggetti al parere del Consorzio, vincolante per quanto concerne:

— l'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo della tutela ambientale e sotto quello architettonico e paesaggistico;

— le particolari cautele per la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda la necessità di collegamento ciclopedonale tra le diverse parti del Parco;

— il tipo di finitura del ciglio stradale, in modo da escludere l'accesso veicolare alle aree verdi e alle stradelle campestri.

La realizzazione di nuove strade pubbliche non previste dal piano è soggetta alle competenze e procedure disposte dall'art. 27.

Per le strade statali si applica l'art. 4 paragrafo 7.

Senza autorizzazione da parte del Consorzio non possono essere aperte nuove strade, anche se di mero accesso, da parte dei privati.

### 2) *Parcheggi*

Il Consorzio e i Comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica del Parco; nelle zone a parco attrezzato è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.

Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si dovrà tener conto dell'inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, preferibilmente di tipo permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.

### 3) *Circolazione e divieti*

La circolazione di veicoli a motore è consentita solo su strade di comunicazione, nelle aree a parcheggio e

per l'accesso agli edifici, alle zone edificate e a parco attrezzato.

Il Consorzio può stabilire divieti di circolazione, previa consultazione dell'Ente proprietario, su strade pubbliche secondarie interne al Parco.

In tutte le altre strade e, in particolare, nelle stradelle e percorsi campestri è vietata la circolazione di veicoli a motore. La circolazione è vietata, altresì, fuori strada.

I suddetti divieti non si estendono ai mezzi di servizio dell'agricoltura e dell'attività di estrazione di argilla e ai mezzi di servizio e di vigilanza dello Stato, del Consorzio e di altri Enti pubblici.

È vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari, nonché l'impianto di distributori di carburante; le concessioni in atto, alla loro scadenza naturale, non possono essere rinnovate o prorogate.

### 4) *Tutela delle stradelle e percorsi campestri*

È vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di sentieri e stradelle campestri o forestali, salva preventiva autorizzazione del Consorzio.

L'apertura di nuove stradelle o percorsi è soggetta a preventiva autorizzazione del Consorzio.

L'autorizzazione prescrive i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità e condizioni di inserimento ambientale.

Il Consorzio provvede alla redazione di elenco delle stradelle e sentieri esistenti, di interesse consortile. L'inclusione nell'elenco comporta l'assunzione da parte del Consorzio delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora nell'elenco siano inclusi sentieri o stradelle non gravati da servitù di pubblico transito l'inclusione vale quale dichiarazione di pubblica utilità della strada, e di indifferibilità ed urgenza delle opere manutentive e il Consorzio provvede agli atti espropriativi relativi.

L'elenco è approvato dal Consiglio Direttivo ed è aggiornato periodicamente.

### 5) *Percorsi ciclopedonali, equestri e di servizio*

Per la fruibilità del Parco il Consorzio realizza una rete di percorsi pedonali, ciclabili o equestri.

Nei progetti di intervento esecutivo il tracciato di tali percorsi deve essere definito con particolare attenzione alla continuità degli stessi tra le diverse parti del Parco e in modo da ottenere il massimo di permeabilità delle barriere viabilistiche, ferroviarie o idriche.

Il Consorzio provvede inoltre alla realizzazione di percorsi e sentieri di servizio, anche a carattere frangifuoco avuto riguardo alle esigenze di produzione delle aziende agricole.

#### Art. 20

##### (Infrastrutture e servizi pubblici; fasce di rispetto)

### 1) *Infrastrutture, impianti e reti di pubblici servizi*

L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni del Parco per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti ecc. e relative centraline o cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti sono ammessi solo con l'osservanza delle competenze e procedure previste dall'articolo 27.

Allo stesso regime sono sottoposti i nuovi impianti e la modificazione di impianti esistenti di opere di fognatura, opere per la depurazione, canali idrici e scolmatori.

Tali opere ed impianti sono ammessi a condizione che non risultino diversamente realizzabili, se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel Parco. Di regola, dovrà essere evitato l'attraversamento

o l'utilizzazione di aree comprese in zona di riserva naturale orientata e di riserva naturale paesistica.

Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, né aggravamento degli effetti di barriera, i lavori relativi sono autorizzati dal Consorzio.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nella zona edificata.

#### 2) Fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative.

L'Ente proprietario o gestore delle opere stesse esercita i normali lavori di manutenzione, anche in deroga alle disposizioni del presente piano e dei regolamenti di esecuzione, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.

L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù. In caso di inadempimento, comportante pregiudizio all'ambiente del Parco, provvede, previa diffida, il Consorzio direttamente o per concessione a impresa privata, con rivalsa di spese sull'Ente obbligato.

### Art. 21

(Regolamentazione dell'attività di tempo libero)

#### 1) Obiettivi di intervento

Gli interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva, da realizzarsi, in conformità al piano di settore, ove adottato, sono subordinati al rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, gli interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva perseguono i seguenti obiettivi:

a) recupero delle zone di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;

b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole forestali;

c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature interne, delle presistenze storico artistiche.

#### 2) Attività consentite

Gli interventi per il tempo libero devono privilegiare le attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale.

Le attività consentite e le modalità e cautele di svolgimento sono stabilite dal regolamento di esecuzione e da convenzioni con i privati proprietari degli immobili.

### Art. 22

(Regolamentazione dei campeggi)

#### 1) Insedimenti consentiti

I complessi ricettivi all'aria aperta, regolati dalla L.R. 10 dicembre 1981, n. 71, sono ammessi esclusivamente nella zona parco attrezzato, con l'osservanza delle norme previste dal precedente articolo 10.

In tutte le altre zone del Parco, in cui per espressa disposizione i campeggi costituiscono destinazione consentita, sono ammessi soltanto i campeggi previsti dal-

l'articolo 19, primo comma, lett. a), della richiamata Legge.

In zona di riserva naturale orientata e di riserva paesistica i campeggi di cui al comma precedente sono consentiti soltanto in aree tradizionalmente utilizzate per tale scopo dal Comune interessato. Tale utilizzazione cessa quando il Consorzio, sentito il Comune, mette a disposizione altra area idonea in zone di Parco in cui il campeggio è a destinazione consentita.

Per i campeggi di cui al secondo e terzo comma sono ammessi solo i servizi igienici e la posa, purché completamente interrata o precaria per la sola durata del campeggio, degli impianti di distribuzione di acqua e di energia elettrica.

Con regolamento di esecuzione si stabiliscono le modalità di esercizio del campeggio e gli eventuali altri servizi od attrezzature ammissibili in precario, nonché gli adempimenti di pulizia e di ripristino ambientale da osservarsi al termine del campeggio.

#### 2) Modalità di attuazione

Per i complessi di cui al primo comma del precedente paragrafo si osservano le modalità di attuazione stabilite dall'articolo 10.

Gli altri campeggi, fatte salve le competenze comunali ai sensi della richiamata Legge Regionale, sono soggetti ad autorizzazione del Consorzio nella quale possono essere impartite le prescrizioni e le cautele da osservarsi nell'esercizio e al termine del campeggio. Il Consorzio potrà, altresì, indicare aree diverse rispetto a quelle prescelte dall'Ente organizzatore del campeggio.

La verifica dei requisiti soggettivi, richiesti dall'articolo 19, primo comma, lett. a), della L.R. 10 dicembre 1981, n. 71, è di competenza del Sindaco.

### Art. 23

(Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca)

#### 1) Tutela della fauna: esercizio della caccia

La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria sono ulteriormente regolate, nel quadro delle finalità di integrale recupero e potenziamento naturalistico, ambientale e paesaggistico del Parco, dalle previsioni di apposito piano di settore di cui al precedente articolo 4, paragrafo 2, e dalla regolamentazione per l'attività venatoria allegata alla Legge di approvazione del presente piano territoriale.

#### 2) Tutela della fauna acquatica: esercizio della pesca

La tutela della fauna acquatica e la disciplina dell'attività di pesca, sono regolate nel rispetto della L.R. 26 maggio 1982, n. 25 e sue modificazioni e sono oggetto del piano di settore riguardante i corsi d'acqua, gli stagni, le zone umide, la qualità delle acque, l'attività di pesca.

Tale piano di settore definisce gli interventi necessari alla salvaguardia e al recupero ambientale dei corsi e dei corpi d'acqua, alla ricostituzione della continuità della vegetazione di ripa degli stessi, al miglioramento della qualità delle acque, alla tutela delle condizioni di oligotrofia nei bacini naturali e artificiali, al recupero delle condizioni ambientali atte a favorire lo sviluppo delle biocenosi acquatiche, nonché alla regolamentazione delle attività di pesca.

### Art. 24

(Cave di argilla)

#### 1) Localizzazione di nuove cave

La localizzazione delle nuove cave nel territorio del Parco è definita dal Piano Provinciale delle Cave ai sensi degli articoli 5 e 8 della Legge Regionale n. 18/1982.

Nel territorio del Parco sono ammesse, laddove consentite dalla destinazione di zona, previa approvazione del piano provinciale delle cave o del piano di settore, le

sole cave di argilla. Non sono ammesse attività estrattive di altri materiali di cava.

Per il territorio del Parco, la localizzazione di nuove Cave nel Piano Provinciale deve essere effettuata sulla base delle indicazioni del piano di settore, se adottato.

Il piano di settore dovrà fornire indicazioni sull'individuazione delle aree comprese nel Parco, sulle quali è consentita l'attività di cava, nonché sugli eventuali limiti o divieti ritenuti necessari per le finalità di tutela ambientale del Parco, con particolare riguardo alla ricostituzione della continuità del sistema del verde delle Groane e indicare i criteri per il ripristino delle aree al termine dell'attività estrattiva, in relazione alla destinazione prevista.

In particolare il piano di settore individua le aree di cava per le quali è opportuno prevedere, al termine dell'attività estrattiva, una destinazione finale di tipo pubblico e la cessione delle stesse ai Comuni interessati o al Consorzio, secondo le modalità di cui all'art. 12, 3° comma della L.R. 30 marzo 1982, n. 18.

#### 2) Cave in attività

Le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alle cave, le quali, alla data di entrata in vigore del presente piano, siano in attesa di autorizzazione, ai sensi degli artt. 41 e 42, L.R. 30 marzo 1982, n. 18, salvo che l'istruttoria relativa e la convenzione con il richiedente siano già concluse.

Le disposizioni stesse si applicano, altresì, alle cave autorizzate, in caso di richiesta di proroga o di estensione dell'attività estrattiva.

Nelle ipotesi sopraindicate, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'impegno da parte del richiedente di recupero anche delle aree già cavate.

#### 3) Ripristino ambientale delle cave cessate

Il Consorzio può provvedere al ripristino ambientale delle cave cessate, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18.

In ogni caso, il Consorzio può d'ufficio disporre tutti gli interventi necessari al recupero di aree cavate, ovvero alla realizzazione su aree cavate della destinazione prevista dal presente piano nel rispetto delle procedure prescritte dall'art. 46 della Legge Regionale n. 18/1982.

#### 4) Vigilanza ed esecuzione coattiva di opere di ripristino

Il Consorzio, tramite i suoi tecnici e agenti, concorre alla vigilanza sull'attività di cava svolta all'interno del Parco e nelle zone di protezione.

Il Comune può incaricare il Consorzio della esecuzione d'ufficio dei lavori di recupero ambientale, disposti ai sensi del citato articolo 23.

#### Art. 25

(Disciplina delle attività ammesse e incompatibili. Indennizzi)

##### 1) Normali utilizzazioni economiche

In tutte le aree del Parco, fino alla concreta attuazione delle previsioni di piano, è consentita la normale utilizzazione agricola o forestale, osservate le disposizioni della zona in cui le aree sono incluse, nonché le norme di salvaguardia generale.

Per gli edifici e le zone edificate si osservano le disposizioni relative.

Per esigenze di tutela della vegetazione e dell'ambiente, il Consorzio può individuare, mediante piano di settore, aree di protezione integrale temporanea, con l'osservanza altresì delle norme previste dai paragrafi seguenti.

##### 2) Acquisizione di aree

Le aree per le quali il presente piano, o gli strumenti e i provvedimenti attuativi eventualmente impongano limiti alle attività economiche antropiche, comportanti la totale inutilizzazione, sono acquisiti dalla Regione, dal Consorzio, dalla Provincia o dai Comuni, entro dieci anni dall'entrata in vigore del piano, ovvero entro il termine previsto dallo strumento o provvedimento attuativo.

Non si procede ad acquisizione qualora il privato proprietario, mediante convenzione, collabori alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione e consenta, quando prevista, l'accessibilità pubblica, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi. La convenzione può prevedere in favore del privato la concessione di contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del piano.

#### 3) Indennizzi

Le indennità, conseguenti ad espropriazione, sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla Legge.

Quando si procede mediante occupazione temporanea, l'indennità è corrisposta nella misura prevista per l'occupazione d'urgenza, salvo il diritto del Consorzio di rivalersi, anche mediante compensazione, delle spese sostenute o del maggior valore apportato all'immobile dalle opere eseguite.

#### 4) Immobili e attività economiche incompatibili

L'utilizzazione degli immobili dichiarati incompatibili nel presente piano e negli strumenti e provvedimenti attuativi deve cessare, salvo più breve termine specificamente apposto, entro dieci anni dall'entrata in vigore del piano, o dello strumento o provvedimento attuativo.

Il proprietario dell'immobile incompatibile può concordare con il Consorzio, mediante convenzione, gli interventi atti a rimuovere le cause di incompatibilità. In difetto, provvede il Consorzio previa acquisizione della proprietà.

Il Consiglio Direttivo, mediante piano di settore o intervento esecutivo, può individuare nuove localizzazioni, per il trasferimento delle attività economiche incompatibili. La rilocalizzazione può essere effettuata anche fuori del perimetro del Parco, in accordo con il Comune o i Comuni interessati.

#### Art. 26

(Provvedimenti cautelari e repressivi. Sanzioni)

##### 1) Vigilanza

Nel territorio del Parco la vigilanza su tutti gli interventi privati e pubblici è esercitata dal Presidente del Consorzio, che ne riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consorzio si avvale per l'esercizio della vigilanza dei Guardaparco consortili, agenti di polizia amministrativa e dei tecnici del Consorzio permanentemente o appositamente delegati. Collaborano, con il Presidente del Consorzio, senza vincoli di subordinazione, nell'ambito delle proprie competenze, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni, nonché le guardie ecologiche volontarie.

##### 2) Sospensione degli interventi abusivi

Il Presidente del Consorzio ordina la sospensione cautelativa di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti esecutivi.

Il Presidente del Consorzio ordina, altresì, con esclusione dei provvedimenti di carattere urbanistico ed edilizio, la sospensione cautelativa di ogni intervento, per il quale, ai sensi della Legge, o per disposizione delle norme di piano territoriale, di piano di settore, di regolamento esecutivo, o di piano di gestione, occorra intervento convenzionato, parere vincolante od obbligatorio,

autorizzazione, concessione del Consorzio, quando risulti che l'esecutore dell'intervento non agisca in base a provvedimento emesso dal Consorzio o sul quale il Consorzio abbia espresso parere, ovvero quando risulti che l'esecutore dell'intervento agisca in difformità rispetto al provvedimento o al parere emesso.

Gli effetti dell'ordinanza cessano ove entro sessanta giorni dalla notificazione non sia emanato dal Consorzio o dall'Amministrazione competente il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso o di remissione in pristino.

### 3) *Provvedimenti definitivi*

Salvo che la repressione dell'intervento abusivo spetti ad altra Amministrazione, il Presidente del Consorzio, su conforme parere del Consiglio Direttivo, emette ordinanza di remissione in pristino, contenente le eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore.

Ove la remissione in pristino non sia possibile, il Presidente ordina al contravventore la esecuzione del recupero ambientale, eventualmente necessario, e lo diffida a desistere per il futuro.

L'ordinanza è emessa, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni penali o amministrative conseguenti al fatto accertato.

### 4) *Esecuzione dei provvedimenti di ripristino*

Ove il contravventore, nel termine assegnato, non abbia provveduto alla remissione in pristino o al recupero ambientale, il Presidente del Consorzio, previo parere del Consiglio Direttivo, può ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, con rivalsa di spese a carico del contravventore.

L'ordinanza è emessa senza pregiudizio delle sanzioni penali o amministrative.

### 5) *Sanzioni amministrative*

Salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, alla violazione dei divieti o delle prescrizioni contenuti nelle norme del piano territoriale, dei piani di settore o dei regolamenti esecutivi, si applicano le sanzioni previste dal seguente paragrafo.

Si applicano le medesime sanzioni, nel caso di interventi sottoposti ai sensi delle norme del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti esecutivi o dei piani di gestione a preventiva autorizzazione o concessione del Consorzio o convenzione con il Consorzio, ove l'agente non l'abbia ottenuta, ovvero abbia operato in difformità, rispetto alla stessa.

Nella misura prevista dal paragrafo successivo, si applicano alle violazioni commesse all'interno del Parco, le sanzioni previste dalla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 e le sanzioni previste per la violazione dei divieti di cui agli articoli 7, 12, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 primo comma della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, o poste dai divieti stabiliti con i provvedimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo comma, o per il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui all'articolo 19 della medesima Legge Regionale.

Per le violazioni commesse all'interno del Parco, il Consorzio è altresì competente per l'irrogazione delle sanzioni in materia di legislazione regionale: forestale (articolo 27 L.R. 5 aprile 1976, n. 8), sulle cave (articolo 34 L.R. 30 marzo 1982, n. 18), sulla caccia (articolo 41, L.R. 31 luglio 1978, n. 47) e sui campeggi (limitatamente alle sanzioni previste dai commi primo e ottavo articolo 25, L.R. 10 dicembre 1981, n. 71).

La sanzione è determinata nella misura stabilita dagli articoli 28, 29, 30 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

La sanzione è irrogata dal Presidente del Consorzio

sentito il Consiglio Direttivo. Al Consorzio sono devoluti i relativi proventi. Il Consorzio devolve parte dei proventi da sanzioni per violazioni alla legislazione sulla caccia al fondo di cui all'articolo 40, L.R. 31 luglio 1978, n. 47, nella quota stabilita dalla Provincia per i proventi dalla stessa riscossi.

### Art. 27

#### (Poteri di deroga)

Alle norme del piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di rilevante interesse pubblico, che non possano essere diversamente localizzate.

La deroga è assentita con deliberazione dell'Assemblea Consortile previa la verifica di cui all'art. 15 ed autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.

Nel caso in cui sia richiesta deroga alle norme relative alle zone di riserva naturale, essa è assentita ed autorizzata ai sensi dell'art. 13 ultimo comma della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

La deliberazione assembleare stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale necessarie, nonché l'indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

Qualora l'opera sia soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia il Comune è tenuto previamente a recepire la deroga con deliberazione consiliare ai sensi del precedente art. 3, paragrafo 2 comma 1.



## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 67651**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il mercoledì con cadenza settimanale e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
  - **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
  - **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
  - **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
  - **Serie Inserzioni**, con cadenza settimanale in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.
- Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986.**

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1988

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)  
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 320.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)  
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 240.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)  
Serie inserzioni **L. 80.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 800. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

**NUOVO NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**0332-332160**

Orario d'Ufficio 8-12/14-18.

Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

### MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per le prime 25 righe (60 battute per riga)**
- **L. 28.000 + IVA 19% per le successive 25 righe o frazione di esse**

### I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

**Milano** - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37  
**Milano** - Libreria Commerciale - Via Omboni 1  
**Milano** - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62  
**Milano** - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16  
**Milano** - Libreria degli Uffici - Via Turati 26  
**Milano** - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8  
**Bergamo** - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38  
**Brescia** - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

**Bresso** - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11  
**Como** - Libreria Nani - Via Cairoli  
**Gallarate** - Libreria Pirola Maggioli, Di Torno C. S.r.l. - Piazza Risorgimento, 10  
**Lodi** - Libreria Pirola Maggioli - Via Defendente 32  
**Monza** - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4  
**Pavia** - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29  
**Varese** - Libreria Pirola - Via Albuizzi 8